

REGIONE CALABRIA

RELAZIONE AL CALENDARIO VENATORIO 2023 – 2024

La presente relazione costituisce e integra le motivazioni delle determinazioni assunte con il Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2023-2024 con la finalità di esplicitarne e motivarne le scelte che si discostano dal parere dell'ISPRA.

Quanto disposto nell'allegato calendario è frutto di una serie di momenti concertativi che si sono svolti a livello di Consulta Faunistico – Venatoria Regionale, alla presenza, quindi, delle parti interessate tra cui, in particolare, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, agricole e delle associazioni venatorie.

In particolare, le sedute di Consulta Faunistico-Venatoria, riunitasi il 26 giugno 2023 e il 04 luglio 2023, hanno consentito di raccogliere e valutare istanze, proposte e contributi, anche rispetto ai quali si è proceduto a definire:

- a. le singole date di apertura e chiusura al prelievo venatorio delle specie cacciabili oltre che gli orari di esercizio venatorio;
- b. le specie cacciabili;
- c. i limiti di carniere;
- d. le modalità di caccia;
- e. i periodi di addestramento ed allenamento cani.

Il momento concertativo, condotto come già palesato, in presenza di portatori di interesse contrapposti, è culminato nella proposta di calendario venatorio che è stato successivamente inviato all'ISPRA, ai sensi di quanto previsto a norma sia della L. 157/92 che dalla L.R. 9/96 al fine di acquisirne il parere obbligatorio ma non vincolante.

Al riguardo è da premettere in via generale, così contro deducendo le considerazioni introduttive dell'Ispra, che il disposto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, per granitica affermazione della Corte Costituzionale (a partire dalle sentenze n. 536/2002 e n. 226/2003 fino alla più recente sentenza n. 7/2019), costituisce lo "*standard minimo e uniforme di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (ex plurimis sentenze n. 278, 116 e 106 del 2012)*"

Quindi, l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e del rispetto del principio di precauzione è sempre garantita dai calendari faunistico venatori stagionali che risultino conformi al comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 ovvero alle più restrittive disposizioni che le Regioni abbiano assunto nell'esercizio della loro potestà legislativa residuale.

Con il calendario faunistico venatorio 2023-2024 la Regione ha adottato termini e modalità della caccia più restrittivi rispetto a quelli fissati dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e quindi l'Ispra con il proprio parere, solo obbligatorio, ma non vincolante, non può pretendere di introdurre limitazioni ulteriori dell'attività venatoria che a tutto concedere possono assurgere a suggerimenti e/o auspici non vincolanti dai quali la Regione, nella sua discrezionalità di apprezzamento, può discostarsi con adeguata motivazione (tra le più recenti TAR Umbria, Sez.I, 10.1.2023, n.8), dettagliatamente per specie, di seguito.

Infatti, l'Ispra, quale organo consultivo, non è legittimato a sostituirsi alle Regioni nella redazione dei calendari venatori per introdurre (ulteriori quanto inutilmente esasperate) limitazioni ai periodi di caccia che siano conformi al comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, tantomeno assumendo a presupposto il comma 1 bis, che pone il divieto dell'esercizio venatorio durante la migrazione prenunziale e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

La disposizione di cui al comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 è di tutta evidenza norma priva di contenuto dispositivo in quanto non individua, specie per specie, le rispettive decadi di inizio della migrazione prenunziale. Sicché il solo fatto che, pur dopo l'introduzione del comma 1 bis (art. 42 L. Comunitaria n. 96/2010), la calendarizzazione di cui al comma 1 sia rimasta immutata (anche dopo la L. Comunitaria n. 122/2016, che pure ha ulteriormente modificato la L. 157/1992), dimostra che i periodi di caccia consentiti, specie per specie, in ossequio al comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, non violano detto divieto.

In altri termini il Legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1, che stabilisce per l'Italia le specie cacciabili e i relativi periodi, pur dopo l'introduzione del comma 1 bis, ha evidentemente ritenuto che la calendarizzazione della caccia fosse già

particolarmente prudentiale e rispettosa del principio di precauzione senza alcun pericolo di violazione del divieto durante la migrazione prenunziale e la nidificazione.

Infatti, il comma 1 bis è stato introdotto nel corpo dell'art. 18 L. 157/1992 dall' art. 42 Legge Comunitaria n. 96/2010) solo quale limite alla facoltà delle Regioni di ampliare, dal 31 gennaio al 10 febbraio, i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dal comma 1. Ne è riprova il fatto che con il comma 1 bis è stato contestualmente integrato il comma 2 dell'art. 18 L. 157/1992 prevedendosi, nell'ultima sua parte, che le Regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i periodi di caccia previa obbligatoria acquisizione del parere dell'Ispra che, in questo caso e solo in questo caso, diventa altresì vincolante (*"Le Regioni possono posticipare non oltre la prima decade di febbraio e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Ispra al quale devono uniformarsi"*).

Dunque, non è dato all'Ispra, quale organo consultivo, la potestà di variare la calendarizzazione della caccia stabilita dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 suggerendo limitazioni e divieti che il comma 1 bis pone invece con esclusivo riferimento alla decade dal 1 al 10 febbraio (TAR Toscana, Sez. II, 30.6.2020 n. 848).

Quel che si vuol significare, secondo la corretta esegesi logico-sistematica dell'art. 18 L. 157/1992, è che il comma 1 bis non incide sulla calendarizzazione della caccia di cui al comma 1, rimasta invariata, bensì esclusivamente sulla facoltà delle Regioni di estendere i periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio, decade questa in cui il Legislatore ha ritenuto che si registri in Italia l'inizio della migrazione prenunziale. Per questo, in relazione a tale eventuale estensione dell'attività venatoria, del parere dell'Ispra, oltreché l'obbligatorietà, è stata prevista anche la vincolatività come stabilito nell'ultima parte del comma 2, non a caso introdotto appunto in contestualità al comma 1 bis.

La cartina di tornasole è data dal comma 4 dell'art. 18 L. 157/1992 che, riconfermata quale *"norma che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente"* (Corte Costituzionale 6.12.2019 n. 258), in sede di pubblicazione dei calendari venatori stagionali impone alle Regioni il rispetto dei commi 1, 2 e 3, ma non anche del comma 1 bis.

Infatti, il rispetto del divieto di caccia durante il periodo della migrazione prenuziale (e della nidificazione) trova piena tutela ed è assicurato:

- dalla calendarizzazione di cui al comma 1 rimessa al Legislatore nazionale;
- da eventuali determinazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali, sentito il Ministero dell'Ambiente, ai sensi del comma 3;
- dal comma 2 che (prima parte) obbliga le Regioni al rispetto della calendarizzazione di cui al comma 1 e, quanto a eventuali estensioni dei periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio (seconda parte), al parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra.

Il Legislatore, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992, ha ritenuto che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma. In conseguenza laddove le Regioni, in sede di pubblicazione dei provvedimenti di calendarizzazione venatoria stagionale, rispettino, come nella fattispecie, il comma 1 automaticamente e al contempo rispettano anche il disposto del comma 1 bis.

Quindi il parere dell'Ispra, nell'individuare anticipate decadi di inizio della migrazione prenuziale e in conseguenza vedere anticipata la chiusura della caccia alle specie migratorie rispetto ai termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, si traduce in un esercizio di potere legislativo che non è riconosciuto all'Istituto, che deve limitarsi (i) a svolgere la mera funzione consultiva di verifica del rispetto da parte delle Regioni, in sede di calendarizzazione dell'attività venatoria stagionale, dello standard minimo di garanzia appunto rappresentato dalla calendarizzazione del più volte richiamato comma 1, ovvero della più restrittiva legislazione regionale; nonché (ii) intervenire in modo vincolante a vietare l'estensione dei periodi di caccia nella decade dal 1 al 10 febbraio.

Al contrario il parere dell'Ispra, a fronte della sua non vincolatività, non può spingersi a coartare la calendarizzazione regionale dell'attività venatoria introducendo limitazioni all'arco temporale 1° settembre - 31 gennaio, giacché questo è rimesso in via esclusiva al

Legislatore nazionale ovvero al Legislazione regionale in via residuale ovvero, in via d'urgenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Regioni possono apportare discrezionali modifiche più restrittive dell'esercizio venatorio con riferimento alle proprie caratteristiche territoriali e a singole specie di fauna ma, allorquando rispettose dell'arco temporale 1° settembre - 31 gennaio, non sono tenute né a motivare né ad adeguarsi al parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'Ispra laddove questo assuma a presupposto la disposizione del comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992, che afferisce solo alla decade 1-10 febbraio.

Sempre in via generale, è da sottolineare che la Regione ha formulato all'Ispra esplicita richiesta da parte della Regione Calabria (confrontare istanza allegata), di un parere sul calendario faunistico venatorio 2023-2024, contestualizzato e circostanziato alla realtà territoriale calabrese così facendo proprio il più recente indirizzo giurisprudenziale che al riguardo si è formato proprio nei confronti dell'Istituto, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Agricoltura (TAR Marche, Sez. I, 15.02.2023, n. 104 **definitivamente passata in giudicato**). Infatti l'Ispra non ha indicato quali dati avrebbe assunto specificamente riferiti al territorio calabrese, né quali sarebbero state le collaborazioni dell'Istituto con omologhi Istituti stranieri di Stati di diretto riferimento del territorio calabrese, né quali sarebbero stati i contributi richiesti dall'Istituto alle Università e ad altri Organismi di ricerca calabresi, né quali sarebbero state le verifiche effettuate dall'Istituto sui risultati delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Calabria sul proprio territorio (TAR Toscana, Sez. II, 30.6.2020 n. 848; Cons Stato, Sez. III, ordinanze 5.12.2022, n. 5685 e 13.12.2022, n. 5886, TAR Marche, Sez. I. 31.1.2022, n. 75; TAR Toscana, Sez. II, 20.10.2022, n. 595; TAR Umbria, Sez. I, 10.11.2013, n. 8).

Quindi il parere reso dall'Ispra sul Calendario venatorio 2023/2024 elude i più recenti indirizzi giurisprudenziali cui invece la Regione Calabria intende adeguarsi ed esula pertanto da un'effettiva funzione consultiva perché in realtà appare volto a sostituirsi al Legislatore nazionale e regionale al non condivisibile scopo di riscrivere surrettiziamente il comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e la L.R. n. 9/1996.

Infatti, come è stato rilevato in giurisprudenza (cui l'Ispra doveva adeguarsi), non sono da ritenersi attendibili i pareri sui calendari venatori tutti sostanzialmente uguali per tutte le Regioni italiane giacché le caratteristiche ambientali della Valle d'Aosta o del Friuli non possono certamente essere uguali a quelle della Calabria o della Sicilia: in altri termini i pareri dell'Ispra debbono essere uno per uno specificamente motivati con riferimento alle diverse caratteristiche ambientali di ciascuna Regione, giacché, come sottolineato in motivazione dalla già richiamata sentenza TAR Marche, Sez. I, 15.1.2023, n. 104, la fauna cacciabile non è distribuita uniformemente sul territorio nazionale e soprattutto non è sempre nella medesima condizione e composizione e dunque *“non vale a riguardo il principio one size fits all, principio che emerge nei pareri resi annualmente dall'Ispra sui calendari venatori regionali, nessuno dei quali risulta specificamente riferito al singolo contesto territoriale regionale”*.

Il che è quanto avvenuto anche quest'anno, come constatato dalla Regione che ha confrontato il parere reso dall'Ispra sul proprio calendario venatorio 2023/2024, sostanzialmente identico a quelli resi dallo stesso Istituto a tutte le altre Regioni italiane, fatta eccezione per una motivazione riferita alla Calabria che si rivela apparente e priva di significatività di cui *infra*.

Valga ulteriormente sottolineare che è incontestato e incontestabile che l'Ispra non è organizzata per Unità Operative Tecniche Consultive decentrate che rappresentano il presupposto inderogabile, perché così stabilito dal comma 2 dell'art. 7 L. 157/1992, per fornire alle Regioni supporto nella pianificazione dell'attività venatoria; e anche ad ammettere che non sia da pretendere l'istituzione di tante Unità decentrate quante sono le Regioni, appare tuttavia indubbia, per dare un senso alla disposizione di legge, la necessità per l'Ispra di organizzarsi in un adeguato numero di Unità decentrate che operino sul variegato territorio italiano per averne piena e attendibile cognizione mediante dati direttamente raccolti sul territorio delle singole Regioni che richiedono pareri di carattere tecnico-scientifico.

Ne' l'Ispra può omettere una esaustiva motivazione delle ragioni scientifiche, men che meno senza la precisa indicazione dei dati assunti con specifico riferimento al singolo territorio regionale, che giustificerebbero il dover venire meno per la Regione al rispetto del comma 1

dell'art. 18 L. 157/1992 quando l'attenersi a tale disposizione, come visto, non solo è obbligatorio ai sensi del comma 4 della stessa disposizione, ma altresì è da solo sufficiente a legittimare le determinazioni regionali.

A fronte del chiaro disposto del comma 4 dell'art. 18 L. 157/1992 nel caso in cui la Regione rispetti, in sede di calendario venatorio stagionale, l'arco temporale 1° settembre-31 gennaio di cui comma 1 ovvero le più restrittive norme regionali il parere dell'Ispra assume carattere meramente interlocutorio (di pari valore, dunque, dei contributi eventualmente resi da Università e/o Organismi di ricerca) come deducibile alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 332/2006.

In questo delineato quadro normativo le più recenti e attendibili risultanze scientifiche smentiscono il parere dell'Ispra (Cons. St. Sez. III 7182/2019) e dimostrano inequivocabilmente che l'inizio della migrazione prenuziale delle specie migratorie è da individuarsi anche in Calabria tra l'ultima decade di febbraio e la prima decade di aprile così che risulta, anche per questa via, la perdurante e piena attendibilità della calendarizzazione dell'attività venatoria come regolamentata dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, che il calendario faunistico venatorio 2023-24 della Calabria rispetta, introducendo anche specifiche riduzioni in stagione e divieti di specie cacciabili.

Al riguardo l'Ispra non ha segnalato alcuna violazione del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 (e della L.R. n. 9/1996) mai sospettato di incostituzionalità e dunque pienamente vigente, che continua a costituire la norma di riferimento per il sostenibile esercizio della caccia in Italia, tanto più considerando che il caso EU-Pilot 6955/14/Envi è stato definitivamente archiviato perché il comma 1 in questione ritenuto non in contrasto con alcuna direttiva comunitaria (Cons. Stato, Sez. IV, 4.8.2022, n. 6916 e 9.9.2022, n. 7857).

Fatta questa debita premessa in linea generale, la Regione ha tuttavia esaminato i suggerimenti dell'Ispra, molti dei quali, ancorché non vincolanti, sono stati discrezionalmente condivisi e fatti propri in fase di stesura definitiva del calendario faunistico venatorio 2023-2024, tra cui:

- chiusura della caccia al fagiano il 30 novembre;

- sospensione della caccia alla pavoncella;
- adeguamento degli archi temporali per le specie cacciate in preapertura o nel posticipo al 10 febbraio;
- limitazione dei carnieri giornalieri e stagionali per tutte le specie;
- caccia esclusivamente da appostamento nelle giornate e per tutte le specie autorizzate in preapertura ad eccezione dei giorni 13 e 14 settembre alla quaglia, e nel periodo 21 gennaio – 10 febbraio per ghiandaia e cornacchia grigia.

La Regione ha peraltro mantenuto le scelte concertate in fase istruttoria quali capisaldi per l’emanazione del calendario venatorio nel pieno rispetto della legislazione vigente e valutate tenendo conto di una pluralità di fattori autoctoni specificamente legati al proprio territorio, anziché quelli generalisti assunti nella *“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*, che peraltro non tiene conto delle sopravvenute Leggi Comunitarie n. 96/2010 e n. 122/2016.

La Regione Calabria, esaminato il parere ISPRA Prot. 0041458 del 27/07/2023, riguardante la proposta di Calendario Venatorio Regionale 2023-24, espone di seguito le proprie valutazioni tecnico-scientifiche, tendenti a chiarire alcuni aspetti per i quali non si ritengono condivisibili i contenuti espressi da ISPRA che vengono puntualmente analizzati:

1.a Uccelli - Quadro generale

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa lo stato delle specie cacciabili, si precisa quanto segue, in merito ai documenti presi a riferimento dal parere ISPRA:

ISPRA utilizza tre riferimenti sullo stato delle specie cacciabili, la Red List of European Birds 2021, la classificazione SPEC dell’ente BirdLife International aggiornata al 2017 e il Rapporto ex Art.12 2013-2018. Questi riferimenti non possono essere ritenuti esaustivi e totalmente affidabili sullo stato delle specie, per i seguenti motivi:

- La Red List of European Birds 2021 riguarda il territorio europeo fino ai monti Urali, ed esclude la Siberia e tutte le nazioni a Est di questa catena montuosa. In tal modo non considera lo stato delle popolazioni di uccelli nidificanti in questi territori, che invece investono la Calabria e tutta l’Italia nel corso delle migrazioni e dello svernamento. Al contrario, la classificazione IUCN globale (<https://www.iucnredlist.org/>) comprende

anche queste popolazioni, fornendo quindi un quadro più completo e pienamente pertinente. ISPRA non ha invece considerato questa classificazione.

- La classificazione SPEC dell'ente privato BirdLife International non ha valore ufficiale e per questo non è utilizzata dalla Commissione Europea per determinare lo stato di conservazione delle specie. Inoltre, la pubblicazione citata è del 2017, con dati risalenti al 2015, quindi piuttosto superati.
- La classificazione del Rapporto ex Art. 12 2013-2018 ha invece pieno carattere di ufficialità, ma riguarda solo i paesi dell'Unione Europea; quindi, la significatività per lo stato di conservazione delle popolazioni di uccelli che migrano e svernano in Calabria è modesta, mentre è certamente più importante per le popolazioni svernanti, che si trovano in una situazione migliore.

In base a quanto sopra esposto la Regione Calabria utilizza, correttamente rispetto ad ISPRA, come riferimenti una più ampia e pertinente gamma di strumenti di valutazione dello stato delle diverse specie di migratori: la classificazione IUCN, sia globale, sia europea (quest'ultima corrispondente alla Red List 2021 citata da ISPRA), la classificazione AEWA per gli uccelli acquatici, il Rapporto ex Articolo 12 per i dati dell'Unione Europea e italiani, i dati del Farmland Bird Index riferiti sia alla Calabria, sia all'Italia, e i dati più recenti dei monitoraggi degli uccelli acquatici in Europa e Africa (censimenti IWC-<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>), insieme a quelli riguardanti l'Italia, anch'essi aggiornati al 2018 (Zenatello et al., 2020-<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>).

1.b Ricostruzione processo di revisione Key concepts in Italia

Le ricostruzioni sul processo di revisione dei KC effettuate da ISPRA e del confronto Italia-Francia non sono veritiere. In primo luogo, non sono state rispettate da MITE e ISPRA le raccomandazioni di concertazione e condivisione richieste dalla Commissione Europea, ma sono state ignorate le richieste delle Regioni e del MIPAAFT (Lettera Regioni Italiane del 30/10/2018 in cui si chiedeva di prorogare il confronto, nota 24/1/2019, n. 813 del MIPAAFT in cui si stigmatizzava il comportamento del MITE che in modo autarchico aveva inviato i dati alla Commissione senza avere raggiunto la condivisione richiesta). Allo stesso modo il MITE e l'ISPRA hanno ignorato la scala di priorità di riferimenti scientifici da utilizzare, che la Commissione Europea aveva indicato, cioè in primo luogo le pubblicazioni scientifiche, poi i dati della Citizen science e successivamente rapporti non pubblicati. Come è possibile

documentare nel sito della Commissione, ISPRA non ha fornito nemmeno una pubblicazione scientifica per modificare le date di inizio migrazione per le specie tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, beccaccia e alzavola. Per la specie alzavola sono stati addirittura utilizzati gli stessi dati che avevano portato nel 2001 a fissare il KC nella terza decade di gennaio.

Sebbene parte delle responsabilità nello svolgimento del processo siano da attribuire al MITE, ciò non autorizza l'ISPRA a non esporre correttamente lo svolgimento dei fatti. La riunione iniziale del 17.10.2018 è stata un'audizione, con semplice esposizione dei documenti ISPRA e delle valutazioni delle AAVV, senza alcun confronto tecnico. L'incontro tecnico del 19.10.2018, organizzato alle ore 20:30 del giorno 17, in tutta fretta, non ha consentito la presenza degli ornitologi e ricercatori universitari che hanno svolto diversi studi proposti dalle AAVV, ed è stata ancora una volta l'esposizione dei punti di vista, senza registrare la volontà di ISPRA di disponibilità a modificare minimamente le proprie posizioni. La riunione del 26.10.2018 è stata un'altra audizione che ha confermato la volontà del MITE di ascoltare solo il punto di vista dell'ISPRA. In detta riunione e in successive lettere, il rappresentante del MIPAAF, le Regioni e le AAVV hanno chiesto di prolungare il confronto e il MIPAAF di poter valutare i contenuti dei documenti di modifica dei KC prima dell'invio. Ciò non è stato fatto e il Ministero Ambiente ha inviato di sua diretta iniziativa i dati ISPRA alla Commissione. Va inoltre ricordato che l'ISPRA non ha soltanto presentato valutazioni sulle 5 specie oggetto delle richieste di modifica da parte delle AAVV, ma a riunioni già concluse ha chiesto la modifica, quindi senza alcuna condivisione con Regioni, MIPAAF e portatori d'interesse, anche per le specie gallinella d'acqua e oca selvatica, che sono state oggetto di un anticipo di 4 e 1 decadi rispettivamente.

Il resoconto di ISPRA sulle discrepanze tra Francia e Italia nell'interpretazione della Direttiva 147/2009/CE è errato. Le posizioni francesi non sono affatto basate sulla valutazione che gli spostamenti in periodo prenuziale interessino *“una frazione significativa delle popolazioni”*, ma al contrario sulla distinzione fra movimenti invernali non dovuti a migrazione (erratismi per ragioni climatiche/alimentari, dispersione, ecc.) e il vero inizio della migrazione prenuziale. Comportamenti che l'ISPRA erroneamente non ha valutato, anche a fronte delle critiche di parte francese. Si sottolinea che tale importante distinzione è citata esplicitamente anche dalla Commissione Europea nei testi di commento al documento Key concepts. Allo stesso modo non corrisponde al vero che la Francia abbia applicato una soglia del 5% dei movimenti sopra la quale considera iniziata la migrazione. Al contrario è ISPRA che ha attribuito acriticamente a migrazione prenuziale movimenti invernali (riconosciuti anche

dalla Commissione) per ragioni alimentari o climatiche. Questa possibilità di confusione è esplicitamente descritta dalla Commissione nel documento KC, proprio a spiegazione delle discrepanze fra dati italiani e dati dei restanti Paesi mediterranei.

1.c Risposte ISPRA sulla richiesta di articolato e specifico parere formulata dalla Regione Calabria

a) Motivazioni rese in relazione alle particolari caratteristiche territoriali e climatiche della Regione Calabria.

La risposta ISPRA sul punto riconferma l'assenza di riferimenti specifici al territorio calabrese, non prendendo in esame la situazione di varie specie in questo contesto ambientale (es. colombaccio, tortora, quaglia, lepore, coturnice), che è diverso in Calabria rispetto al contesto nazionale, come è verificabile nella trattazione successiva delle singole specie. ISPRA appare inoltre in contraddizione, quando cita la necessità di un approccio generale-nazionale e internazionale per le specie migratrici, ma poi fa riferimento alla presunta assenza o necessità di monitoraggio sul territorio calabrese per specie appunto migratrici (es. combattente, beccaccia).

Così rispondendo, come già sopra accennato, Ispra elude clamorosamente quanto inammissibilmente, il giudicato reso nei suoi confronti dal TAR Marche, Sez, I, 15.02.2023, n. 104.

b) Indicazioni rese in ordine alle date delle pubblicazioni e dei dati che hanno portato alla determinazione delle decadi di inizio della migrazione prenuziale.

ISPRA non ha risposto su quali pubblicazioni scientifiche ha fondato le proprie valutazioni che hanno portato alla modifica (non condivisa dalle Regioni Italiane) dei KC nel processo di revisione cominciato nel 2018, rimandando a quanto comunicato alle Regioni in quell'anno. ISPRA riconferma quindi che tali modifiche sono avvenute solo con propri rapporti interni non pubblicati, non considerando, invece e in modo del tutto illogico, l'esistenza di letteratura scientifica recente proposta dalle Regioni Italiane, e in tal modo ignorando le raccomandazioni della Commissione Europea sulle priorità da utilizzare nel processo di revisione. In merito al riferimento di ISPRA sul riscaldamento globale che porterebbe un "generale" anticipo dell'inizio della migrazione sui migratori intra paleartici, si constata che non vengono portati riferimenti scientifici pubblicati, mentre esistono articoli scientifici che dimostrano l'assenza di comportamenti di anticipo generalizzati, e che la questione è ben lontana

da essere considerata accertata (Redlisiak et al., 2018, Redlisiak et al., 2021, Desrochers et al., 2021, Miles et al., 2017). Per questi motivi l'affermazione di ISPRA secondo la quale un aggiornamento dei KC porterebbe a ulteriori anticipi, non è condivisibile giacché non considera i più recenti dati della letteratura scientifica pubblicata sul tema, in particolare per le specie oggetto di caccia in Italia (Giunchi et al., 2018, Cerritelli et al., 2020, Tedeschi et al., 2019,2022, Scebba et al, 2014, Scebba & La Gioia, 2015, Muscianese et al., 2018, Scebba et al., 2017)

c) Dati in ordine all'Atlante delle Migrazioni.

Per quanto riguarda l'Atlante si vedano i punti 6 e 7 sottostanti. Si può notare nella risposta ISPRA un'ulteriore contraddizione, poiché ISPRA utilizza la Guida alla Disciplina della Caccia UE per quanto riguarda alcuni paragrafi (es. decade di sovrapposizione 2.7.2 e 2.7.9), mentre dichiara la propria incompetenza a utilizzare invece i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della medesima Guida, i quali consentono alle Regioni degli Stati UE di discostarsi dal dato KC nazionale se in possesso di dati scientifici a supporto. Tale posizione si rivela contraddittoria e incoerente, in quanto tale non è condivisibile.

d) Motivazione apparente in ordine alle discrepanze esistenti nel KCD tra le decadi di inizio della migrazione prenuziale assunte dagli Stati Membri.

Quanto espresso da ISPRA non chiarisce in alcun modo le palesi differenze (fino a 5 decadi) esistenti fra i dati KC italiani e quelli indicati da paesi UE confinanti o di latitudine simile all'Italia, che hanno portato la Commissione Europea a smentire i dati italiani nello stesso documento KC per le specie beccaccia e codone, e a evidenziare le palesi discrepanze per tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alzavola e gallinella d'acqua. Per queste specie la Commissione ha specificamente indicato la possibile confusione fra movimenti invernali erratici e inizio della migrazione prenuziale quale spiegazione delle differenze esistenti e che ha condotto l'ISPRA a cadere in un errore biologico.

La Regione Calabria condivide le considerazioni della Commissione europea anche perché, in questo conteso, appare fuori luogo la frase auto celebrativa con la quale ISPRA giudica che *"l'Italia spicca per la qualità dei dati forniti"*, laddove tali dati non comprendono nemmeno una pubblicazione scientifica, e sono stati smentiti e messi in dubbio dalla stessa Commissione Europea. In ultimo l'articolo di Andreotti et al., 2023,

che non è un articolo scientifico, rappresenta l'espressione di un punto di vista, quello di ISPRA, su una questione che ha messo tale Istituto isolato dal resto d'Europa, e che tenta di giustificare la pubblicazione "Atlante delle Migrazioni" che, a fronte di un investimento italiano di ben 1 milione di euro (!), non può essere considerato un lavoro scientifico (vedi punti 6 e 7).

La Regione Calabria intende adeguarsi e fare propria la prevalente giurisprudenza secondo cui i KC italiani 2021 appaiono incongrui e non vincolanti per le Regioni in quanto disallineati dai KC 2021 di tutti gli altri Stati Membri, soprattutto di quelli che si affacciano sul mediterraneo (Cons. Stato, Sez. III, ordinanze 5.12.2022, n. 5685 e 13.12.2022, n. 5886; TAR Marche, Sez. I, 15.02.2023, n. 104)

e) Motivazioni alla base dei suggerimenti di modifica dei periodi di caccia indicati dall'art. 18 della L. n. 157/1992.

ISPRA in questa parte riconosce, infine, il proprio ruolo subalterno rispetto alle Regioni Italiane, le quali sono gli Organi elettivi preposti alla gestione faunistica, e in tal senso pienamente legittimati ad operare nell'ambito della legislazione nazionale. In particolare, la facoltà di *"vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18"*, è riconosciuta come esclusiva facoltà delle Regioni e delle Province Autonome. In tale contesto, appare piuttosto singolare che ISPRA, ormai da anni, reiteri posizioni fortemente restrittive dei periodi e delle specie cacciabili nei confronti delle Regioni italiane, a malgrado la perdurante vigenza del comma 1 dell'art. 18, L. 157/1992.

La Regione Calabria ha adottato dunque il proprio calendario faunistico venatorio **2023-2024** nel pieno rispetto dello standard minimo e uniforme di tutela della fauna, ponendo regole volte a preservare il patrimonio faunistico in ossequio al principio di precauzione, optando per le seguenti legittime scelte:

1. giornate di prelievo in "pre-apertura" nei giorni **2,3,9,10,13, 14** settembre, alle **sole** specie Colombaccio e Gazza **esclusivamente da appostamento** (per come suggerito dall'ISPRA, e nelle sole giornate 2 e 3 settembre alla specie tortora secondo le modalità descritte nel Calendario Venatorio. **Nei giorni 13 e 14 settembre sono previste due giornate alla specie quaglia in forma vagante.** Tali giornate vengono compensate per le specie colombaccio, **gazza** e quaglia sul contenimento dell'estensione del

periodo di caccia in modo tale che lo stesso periodo non costituisca violazione a quanto dettato dall'art. 18 della L. 157/92 circa l'arco temporale massimo di caccia;

2. Dall'anno scorso ISPRA, per la seconda volta dopo 12 anni, utilizza nel proprio parere 2023 la "decade di sovrapposizione" prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, che fino all'anno 2021 lo stesso Ente aveva dichiarato di non condividere. Tale applicazione è esplicitata da ISPRA per le specie tordo bottaccio e alzavola, e ne approva di conseguenza il principio. Si osserva quindi che anche in questo caso, così come per il colombaccio cacciabile in preapertura, ISPRA converge sulle posizioni della Regione Calabria, come messe in atto negli anni passati. A seguito di questa approvazione e nell'ambito delle facoltà previste, si è optato per alcune specie alla possibilità di applicare fino ad una "decade" di sovrapposizione tra le fasi di migrazione pre-nuziale e di fine del periodo riproduttivo (compresa la dipendenza dei giovani) con la stagione di caccia ammissibile, l'elaborato finale tiene conto sia di limitazioni al carniere sia di limitazioni alla forma "vagante", affinché l'estensione del periodo possa essere compensata da un minore prelievo e minore disturbo alla fauna;
3. Nello stesso tempo, per pochissime specie, la Regione Calabria adotta i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che permettono l'utilizzo di dati regionali scientifici per discostarsi dai dati KC nazionali;
4. In merito alla valutazione ISPRA che "ritiene idonea" un'apertura generale della caccia vagante al 1° ottobre invece del 17 settembre si specifica quanto segue: a parere di ISPRA questa scelta permetterebbe (i) un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie cacciabili, (ii) una riduzione del disturbo indotto dalla caccia vagante coi cani e (iii) un più efficace controllo da parte degli organi di vigilanza. Andando per ordine, ISPRA cita le specie con fine periodo di riproduzione ritardato: germano reale, allodola, quaglia, starna, fagiano, colombaccio, porciglione e coturnice. Tale argomentazione non è condivisibile poiché secondo il nuovo documento Key concepts il germano reale termina il periodo riproduttivo nella terza decade di agosto, mentre il colombaccio è considerato cacciabile da ISPRA addirittura nei primi giorni di settembre; quindi, in contraddizione con la richiesta di posticipo di apertura al 1° ottobre. Per quanto riguarda il fagiano, il porciglione, la coturnice e la quaglia, il periodo riproduttivo termina nella seconda decade di settembre, quindi, la caccia al 17 permette solo tre giorni di caccia utilizzando la decade di sovrapposizione, che ISPRA stesso legittima nel proprio parere. In merito alle due giornate di caccia alla quaglia nei

giorni 13 e 14 settembre, si fa presente che tale attività è limitata dal punto di vista territoriale alle sole stoppie di colture cerealicole, agli incolti erbacei e alle aree prative già mietute, per questo motivo il disturbo alle specie delle zone umide (germano reale e porciglione) è assente, così come quello alla coturnice, che abita soltanto le aree protette a divieto di caccia nel Parco Nazionale del Pollino e nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, con una popolazione di 30-70 coppie (Sorace et al., 2013). In merito alle specie fagiano e starna si fa presente che le presenze in Calabria sono limitate ai soggetti immessi da allevamenti, di conseguenza non si induce disturbo su popolazioni autoctone. Per quanto riguarda l'allodola, sebbene il periodo riproduttivo sia esteso fino alla fine di settembre, le nidificazioni tardive sono ristrette ad aree alpine, quindi del Nord Italia e del tutto episodiche.

5. Per quanto riguarda la vigilanza non è comprensibile l'argomentazione ISPRA secondo la quale nel periodo 1-30 settembre l'azione di controllo dovrebbe essere inferiore a quella dei mesi seguenti. Si fa presente che sulle date di apertura della caccia il TAR Calabria si è già espresso con sentenza 396/2022 rigettando il ricorso sul punto relativo alla caccia alla specie quaglia. In merito agli episodi di bracconaggio nell'area del reggino, si fa presente che quest'area è in gran parte inclusa nella ZPS IT9350300 "Costa Viola", in cui la preapertura è vietata per effetto del decreto ministeriale 256 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS".
6. Gli scostamenti rinvenibili circa le date di prelievo dei Turdidi sono motivati da una serie di indicazioni: il nuovo documento Key concepts 2021, nell'approccio trans-nazionale esposto dalla Commissione, evidenzia che l'Italia ha differenze fino a cinque decenni rispetto agli altri Paesi UE del Mediterraneo, e motiva questa discrepanza come possibile confusione fra movimenti invernali non dovuti a migrazione e migrazione vera e propria. Per questi motivi è da attribuire a ISPRA e Ministero Ambiente la responsabilità di non avere armonizzato, nel 2018-2019, le date d'inizio migrazione prenuziale con quelle degli altri Paesi UE, come invece avevano richiesto le Regioni Italiane e lo stesso MIPAAF. Sulla ricostruzione del processo di revisione dei KC si veda il punto 1.b sopra esposto.
7. In merito alla citazione di ISPRA sull'Atlante delle Migrazioni, e in particolare la parte riguardante l'analisi della migrazione prenuziale delle specie cacciabili in Unione Europea, è necessario puntualizzare che questa pubblicazione contiene una serie di

assunti aprioristici che rendono inattendibili le conclusioni. Nel punto 7 sono esplicitate tutte le motivazioni che portano la Regione Calabria a ritenere non attendibile la fonte “Atlante delle Migrazioni”, che per una lettura sintetica sono in parte riassumibili come segue:

- Utilizzo di ricatture inter-annuali, cioè avvenute negli anni successivi a quello di inanellamento che, se avvenute più a Nord, sono attribuite a spostamenti migratori quando in realtà possono rappresentare semplicemente un luogo di svernamento diverso, proprio perché avvenute in anni diversi.
- Assenza del database completo, ciò non permette di verificare tutte le conclusioni, da parte di altri studiosi, e ciò non ne fa un lavoro di tipo scientifico (malgrado l'ingente finanziamento).
- Scarsità del campione su molte specie in particolare nell'areale che include l'Italia (South Central), che in alcuni casi è di pochissime unità (es. cesena) o addirittura assente (es. gallinella d'acqua).
- Direzionalità dei movimenti: sono inclusi spostamenti in direzione Sud-Est non attribuibili a migrazione prenuziale, mentre ISPRA scrive che è stata effettuata *“un'analisi dei dati di inanellamento che hanno originato ricatture in direzione nord-est ad oltre 100 km di distanza dal luogo di inanellamento tra gennaio e maggio”*. Tuttavia, nell'Atlante si assume arbitrariamente (ed erroneamente – vedi figura 1) ogni movimento definito “northbound” per ogni individuo che si muova **in una direzione compresa tra 315-135°** (*“This approach is based on the assumption that in Europe, return migration movements are mostly directed north, northeast or northwest. Therefore, we assigned each bird moving in a direction between 315-135° northbound”*).




Fig. 1: Rappresentazione della definizione di “northbound”, figura n. 2 dell'Atlante.

In tal modo però l'Atlante ha incluso anche movimenti "southbound" compresi tra 90° e 135°. Movimenti che non possono quindi essere considerati di migrazione prenuziale, bensì dei movimenti non-migratori (Teitelbaum et al., 2023).

- Archi temporali troppo estesi che includono periodi riproduttivi non coerenti con la migrazione prenuziale.

8. Valutazioni complete sull'Atlante europeo delle migrazioni

- **Mancanza del dataset utilizzato, si tratta di una debolezza forte, poiché gli stessi Autori dichiarano di avere compiuto una selezione dei dati grezzi EURING, in base a diversi parametri.**

Per l'Atlante sono stati utilizzati i dati grezzi del database dell'EURING, in particolare quelli italiani inviati dall'ISPRA, e le elaborazioni per la parte delle specie cacciabili sono state svolte dagli autori: Prof. Franz Bairlein, Dott. Frank Mattig e Dott. Roberto Ambrosini. Il database utilizzato non è disponibile e quindi è stato chiesto ufficialmente da Federcaccia, ma non è stato fornito né dal Prof. Bairlein, né dal MITE, né dalla CMS. Tale mancanza di trasparenza non consente quindi una corretta e completa verifica critica dei risultati e delle conclusioni dell'Atlante, anche considerato che gli Autori hanno applicato una selezione ai dati grezzi, i cui criteri non sono sufficientemente chiari. Per tale ragione l'Atlante non è pertanto un vero e proprio lavoro scientifico, nel senso che nessuna Rivista scientifica lo avrebbe potuto pubblicare.

D'altra parte, la selezione dei dati grezzi di *mark-recapture* (si sottolinea che si è in un tipico contesto di *Citizen Science* e non di ricerca scientifica) è un passaggio fondamentale per limitare i *bias* nell'interpretazione del fenomeno migratorio. Trarre delle conclusioni sulla migrazione dai dati grezzi può quindi essere fuorviante, perché i re-incontri e i conseguenti spostamenti degli uccelli sono il risultato di un processo di osservazione eterogeneo e soggetto a forti distorsioni campionarie, come acclarato a livello internazionale (Fandos e Tellerfa, 2018; Korner-Nievergelt et al., 2010; Naef-Daenzer et al., 2017; Thorup et al., 2014). Infatti, sebbene i dati EURING siano una fonte di dati straordinariamente ricca sui movimenti degli uccelli, la loro analisi è tuttavia un esercizio molto impegnativo per diverse ragioni (Fandos et al., 2022). Se l'analisi dei dati di *mark-recapture* non è corretta, si traduce in stime non comprovate, che possono portare a risultati distorti o, nel peggiore dei casi, a conclusioni errate del

fenomeno in esame. Di seguito si riportano alcuni esempi eloquenti di possibili fonti di *bias*, come segnalati nella letteratura scientifica specializzata:

- gli uccelli in fase di dispersione e quelli in migrazione non sono separati tra loro e lo sforzo di campionamento è molto eterogeneo (Korner-Nievergelt et al., 2010; Paradis et al., 1998). In primo luogo, lo sforzo di campionamento in Europa varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e nelle diverse specie (Fandos et al., 2022). Inoltre, sebbene la maggior parte degli individui della maggior parte delle specie non si disperda lontano, una piccola percentuale di individui può disperdersi su lunghe distanze (Paradis et al., 2002; Van Houtan et al., 2007), confondendo quindi i veri movimenti migratori. Gli uccelli in dispersione possono poi passare da una modalità di movimento all'altra in base a complessi compromessi tra stato interno, contesto ambientale, capacità di movimento e capacità di navigazione (Nathan, 2008). Questo è importante da considerare soprattutto quando i dati campionari sono scarsi e in tal caso ciò deve indurre a particolare cautela;
- i diversi tipi di recupero degli uccelli inanellati hanno diversi tassi di recupero e i recuperi degli uccelli vivi e di quelli morti possono essere influenzati da diversi pregiudizi legati allo sforzo di "ricerca/osservazione" da parte degli operatori/cittadini collaboranti e alla probabilità di segnalazione del recupero (Paradis et al., 1998). Ad esempio, è probabile che la distribuzione spaziale degli uccelli ricatturati vivi differisca dai recuperi morti poiché i primi dipendono essenzialmente dagli sforzi spaziali e temporali nelle attività di tipo ornitologico sul campo (maggior numero di recuperi in luoghi dotati di stazioni di inanellamento attive - Tellerfa et al., 2014). Mentre i secondi sono per lo più riportati dal grande pubblico e quindi sono distribuiti in modo più uniforme. Allo stesso tempo, la causa della morte può essere un'importante fonte di pregiudizi poiché gli uccelli uccisi intenzionalmente sono legati a modelli di caccia spaziali e temporali assai differenziati in tutta Europa (Potvin et al., 2017), ma specialmente rispetto alle diverse specie selvatiche (es. caccia da appostamento, caccia vagante, caccia con o senza richiami, caccia senza cane o col cane e con diverse razze di cani, ecc.). Pertanto, è raccomandata un'analisi esplorativa dei dati almeno in base ai diversi tipi di recupero degli anelli, allo scopo di confrontare la bontà delle stime di migrazione o, invece, di dispersione e se sia possibile analizzare assieme i dati dei

- diversi tipi di recupero degli anelli, anche tra uccelli cacciati e uccisi intenzionalmente dall'uomo, oppure trovati morti per caso (Fandos et al., 2022);
- una grande variazione nel tempo e nello spazio dello sforzo di cattura/inanellamento e di recupero potrebbe influenzare le distribuzioni spaziali e temporali dei risultati delle analisi (Fandos et al., 2022);
 - le distanze di dispersione post-natale sono generalmente maggiori di quelle di dispersione in fase riproduttiva (Greenwood e Harvey, 1982; Paradis et al., 1998) e interferiscono con il fenomeno migratorio in modi imprevedibili;
 - la dispersione femminile è maggiore di quella maschile (Li e Kokko, 2019);
 - i modelli di migrazione a breve o a lunga distanza sono associati a diverse pressioni selettive, ad esempio l'efficienza del volo a lunga distanza dipende in modo critico dalla morfologia delle ali, spesso diversa nei giovani rispetto agli adulti (Claramunt, 2021; Sheard et al., 2020). L'analisi dei movimenti delle specie "vere migratrici" o "migratrici parziali" è particolarmente impegnativa a causa della variazione della fenologia della migrazione tra individui e popolazioni in tutta Europa (Lehikoinen et al., 2019);
 - i movimenti migratori possono portare a una sovrastima delle distanze, per cui Fandos e coll. (2022) hanno ritenuto necessario escludere gli individui catturati o recuperati durante la migrazione alla fine o all'inizio della stagione riproduttiva, i cui movimenti potevano essere potenzialmente confusi con movimenti di dispersione. Essi hanno quindi utilizzato il quantile del 95% delle distanze osservate nel periodo di riproduzione principale, come distanza limite conservativa per distinguere tra eventi di dispersione e veri movimenti migratori;
 - la dimensione del campione può influenzare la stima della migrazione/dispersione, per cui Fandos e coll. (2022) nel loro studio con gli stessi dati EURING hanno eseguito un'analisi preliminare esplorativa, con diversi sottoinsiemi di recupero degli anelli, giungendo alla conclusione che occorre un minimo di 20 individui per analisi per garantire solide stime, analisi che l'Atlante non ha comunque effettuato, avendo quindi amalgamato confondendoli i dati di dispersione con dati di migrazione.

Inoltre, per quanto sopra sinteticamente esposto è del tutto evidente come sia indispensabile sviluppare un'analisi metodologica dei dati di inanellamento che affronti, in primo luogo, questi potenziali pregiudizi. Ispra non ha esplicitato alla Regione come la dichiarata selezione dei dati sia stata effettuata ai fini dell'Atlante europeo della migrazione. D'altra parte l'Atlante non è un lavoro "peer-reviewed", ovvero sottoposto alla procedura di valutazione effettuata da specialisti del settore prima della pubblicazione su una Rivista scientifica, allo scopo di verificare la coerenza tra i dati disponibili, i metodi di analisi e i risultati, con le conclusioni tratte rispetto alle finalità o agli obiettivi prefissati.

- **Utilizzo di una soglia di 100 km di spostamento, tale distanza è troppo breve soprattutto in relazione all'utilizzo delle ricatture inter-annuali, poiché un individuo può essersi soffermato a svernare più a Nord in un dato anno rispetto a quello d'inanellamento.**

Una delle principali sfide nell'analisi del database EURING è che schemi nazionali di inanellamento diversi hanno procedure diverse nel segnalare gli uccelli inanellati e recuperati (Du Feu et al., 2016). Per esempio, alcuni schemi hanno una distanza minima del recupero di un uccello considerato segnalabile all'EURING. Ciò significa che i recuperi degli anelli al di sotto di una distanza specifica (differente) dalla posizione di inanellamento non sono sempre segnalate e questa soglia varia da uno schema all'altro (Fandos et al., 2022). Le analisi preliminari condotte da Fandos e coll. (2022) hanno mostrato che la Francia aveva una soglia particolarmente elevata per quanto riguarda la segnalazione dei recuperi, ma anche le soglie degli altri Paesi erano variabili. D'altra parte, in passato era norma EURING che i recuperi di uccelli inanellati fossero segnalati solo se superavano i 100 km di distanza tra il luogo di inanellamento e quello di recupero (nell'Atlante: *in the past, recoveries of ringed birds were often only reported if they exceeded 100 km distance between place of ringing and recovery*). Come a dire che spostamenti inferiori a 100 km non erano presi in considerazione a prescindere dall'origine dello spostamento. Gli Autori della sezione dell'Atlante che tratta della migrazione delle specie cacciabili sembrano quindi aver assunto in modo inopportuno questa distanza *cutoff* per definire se un uccello ~~era~~ fosse o meno in fase di migrazione. **Non hanno, invece, effettuato nessuna analisi specifica preliminare per distinguere i movimenti migratori da quelli in fase di dispersione, quelli tra diversi siti di svernamento, quelli di erratismo alimentare e quelli, comunque,**

non-migratori (Fandos et al., 2022; Teitelbaum et al., 2023) e per tale ragione la Regione si discosta dal parere dell'Ispra anche su questo punto.

Da notare, sotto il profilo metodologico, la distorsione che deriva dall'aver omesso gli spostamenti più brevi di 100 km. **L'esclusione degli spostamenti "brevi" influenza evidentemente la forma della distribuzione dei dati e condiziona qualsiasi analisi statistica possa essere stata applicata**. Gli Autori scrivono infatti di aver considerato la "*Median distance of birds that moved at least 100 km northbound in each 10-days period*". Troncando a sinistra la distribuzione dei dati è **evidente che la media e la mediana che ne risultano sono viziate da un bias**.

- **Scarsa accuratezza intrinseca nelle date di ricattura, poiché derivanti dal contributo dei comuni cittadini, che possono non riflettere la data effettiva di decesso o ritrovamento. Anche differenze di pochi giorni possono essere significative dal punto di vista dell'analisi e delle conclusioni conseguenti.**

Gli Autori dell'Atlante scrivono "*The median was, however, calculated only for decades with at least 3 recoveries*": si tratta di un campione statisticamente inattendibile. Bisogna considerare, infatti, che lo sforzo di campionamento varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e delle specie (Du Feu et al., 2016).

Fandos e coll. (2022), analizzando gli stessi dati EURING, hanno invece selezionato un *set* di dati equilibrato in termini di dimensioni del campione in tutta Europa per tutte le specie, i gruppi di età (nidiacei o adulti) e i tipi di recupero (vivi o morti), che ha permesso una stima statisticamente corretta dei movimenti dei migratori e di considerare anche la copertura spaziale irregolare e il campionamento eterogeneo associato a diversi tipi di recupero. A tal fine questi ultimi Autori hanno utilizzato un campionamento casuale stratificato per cella (griglie di 5°) per selezionare le posizioni dei siti di inanellamento in tutta Europa; quindi, hanno scelto un **minimo di 20 record** e un massimo di 100 record per cella con circa il 60% di recuperi di morti e il 40% di recuperi di uccelli vivi ove possibile. Sono stati inclusi solo i recuperi in cui il luogo dell'incontro era noto con una precisione di ± 5 km. I dati sono stati in seguito vagliati seguendo la procedura descritta in Paradis et al. (1998) per rimuovere il più possibile gli effetti spuri e l'eterogeneità (uccelli in cattive condizioni, inanellamento o eventi di recuperi avvenuti in circostanze non comuni e in mancanza di accuratezza sulle date e sui luoghi di inanellamento e/o recupero). I dati sugli inanellamenti utilizzati da

Fandos e coll. (2022) e ottenuti da EURING, consistevano in 602.703 inanellamenti ed eventi di recupero per 273 specie, un lavoro quindi importante, recente pubblicato sul prestigioso Journal of Animal Ecology. **È quindi d'obbligo che sotto il profilo scientifico qualsiasi fenomeno naturale descrivibile quantitativamente sia sottoposto ad un'appropriata analisi statistica che ne garantisca l'affidabilità dei risultati, procedura evidentemente non seguita dagli Autori dell'Atlante europeo della migrazione.**


A tal riguardo merita una riflessione la sentenza della Corte Europea del Caso C-435/92, che ISPRA cita in modo parziale in più contesti allo scopo di sostenere la propria tesi per cui valgono anche i singoli casi, benché la sentenza reciti testualmente che casi isolati di individui che iniziano la migrazione possono essere trascurati, questo il testo: *"(Directive) requires total cessation of hunting as soon as migration begins, save in exceptional cases (isolated specimens commencing migration)"*. Se dal punto di vista giuridico e di principio tutti gli uccelli in migrazione prenuziale hanno diritto alla tutela prevista dalla Direttiva Uccelli e dalla Legge 157/92, dal punto di vista della procedura metodologica da seguire per tradurre in regole certe e in date (decadi), segnatamente nel caso dei KC, i movimenti degli animali presi a riferimento **devono basarsi su dati attendibili, sufficienti ed elaborati con criteri scientifici corretti e accreditati dalla comunità scientifica. Approccio evidentemente non segue l'Atlante europeo della migrazione, che si ribadisce non può considerarsi un lavoro scientifico.**

- **L'Atlante delle Migrazioni e i K.C. italiani 2021 classificano come movimenti migratori anche delle ricatture "southbound"**

Nel caso dei KC 2021 l'ISPRA afferma che anche se ci sono spostamenti "southbound" (verso Sud) ciò non significa che non possa essere iniziata la migrazione prenuziale da parte di altre popolazioni. Infatti, ISPRA ha incluso nella propria analisi uno studio sull'alzavola con telemetria satellitare (Giunchi et al., 2018), nel quale si riporta una ricattura in spostamento "southbound", avendola classificata in migrazione prenuziale. Inoltre, su questa stessa specie, il lavoro di Guillemain et al., 2006 dimostra l'esistenza di movimenti di contingenti dalla Camargue verso l'Italia settentrionale (quindi con un movimento longitudinale) in gennaio (GEN2). L'ISPRA, **a differenza dell'ONB dello Stato francese**, non ha ritenuto solida l'interpretazione data dagli Autori del lavoro riguardo al fatto che i movimenti in gennaio verso l'Italia possano essere movimenti

non-migratori, in una più ampia area di svernamento. Per quanto riguarda l'Atlante sono state considerate delle ricatture "northbound", senza preoccuparsi se contestualmente ve ne erano anche di "southbound". Inoltre, nell'Atlante si assume arbitrariamente ed erroneamente ogni movimento definito "northbound" per ogni individuo che si muova **in una direzione compresa tra 315-135°** (come più sopra argomentato, si veda anche la figura 1). In tal modo però l'Atlante ha incluso anche **movimenti che non possono essere considerati di migrazione pre-nuziale, bensì dei movimenti non-migratori** (Teitelbaum et al., 2023).

L'argomento dei movimenti non-migratori che si verificano in fase di svernamento e che possono essere confusi con movimenti migratori pre-nuziali, è oggetto anche di lavori specialistici pubblicati su Riviste scientifiche internazionali. Anche prima dell'uso sempre più diffuso di dispositivi di tracciamento georiferito, alcuni studi su uccelli canori migratori nell'Africa sub-sahariana e su uccelli acquatici in Europa avevano già identificato l'esistenza di questi movimenti non riproduttivi post-migratori (Gätke, 1879; Moreau, 1972). In anni recenti però la comprensione dei complessi movimenti degli uccelli è notevolmente migliorata grazie alla disponibilità di nuovi strumenti e tecnologie, in particolare con l'avvento della biotelemetria d'avanguardia, i geolocalizzatori, la telemetria satellitare, la telemetria GPS, la radio telemetria (Kays et al., 2020; Kranstauber et al., 2011; Teitelbaum et al., 2023). Oggi è ben noto che alcune specie di uccelli migratori utilizzano due o più siti distinti, dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai terreni di riproduzione, comunemente per lo svernamento. Questo comportamento viene definito "movimento intra-invernale", "itineranza invernale", "nomadismo stagionale", "migrazione intratropicale" o "movimento invernale secondario" (Moore, 1976; Stutchbury et al., 2016; Teitelbaum & Mueller, 2019; Teitelbaum et al., 2023). I movimenti post-migratori (esemplificati in figura 2 - da Teitelbaum et al., 2023) sono infatti dei movimenti su larga scala che si verificano dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai territori di riproduzione e collegano dei siti non riproduttivi spazialmente separati.



Ecology and Evolution, Volume 14, Issue 3, First published: 13 March 2023, DOI: (10.1002/ece3.8891)

Fig. 2. Esempificazione di movimenti post-migratori (da Teitelbaum et al., 2023). In ogni pannello, i siti di riproduzione sono mostrati come poligoni gialli, i siti di sosta/sosta come quadrati arancioni e i siti post-migratori (cioè invernali) come cerchi blu. La dimensione del poligono rappresenta la durata del soggiorno in un determinato sito. Le distinzioni di interesse sono mostrate con linee in grassetto e caratteri in grassetto. (a) i movimenti non riproduttivi post-migratori (svernamento) possono essere principalmente longitudinali, mentre i movimenti migratori sono principalmente latitudinali. (b) i movimenti post-migratori non riproduttivi possono essere latitudinali se il primo sito invernale è usato per una durata relativamente lunga, ma (c) sono considerati siti di sosta (stopover) se usati per l'ordine di giorni, invece che di settimane o mesi. (d) i siti invernali devono essere utilizzati dopo la migrazione e durante la stagione invernale e al di fuori dell'estensione spaziale dell'areale riproduttivo di un individuo. In questo esempio, il primo sito di sosta soddisferebbe altrimenti i criteri per un sito invernale, ma è troppo vicino al sito di riproduzione. Tutti i pannelli mostrano un migratore boreale, ma gli stessi principi si applicano ai migratori australi.

Teitelbaum e coll. (2023) hanno classificato un sito post-migratorio (cioè di svernamento) anche in base ai tempi di sosta dei migratori. Quando la sosta è da settimane a mesi il sito è considerato per fini di svernamento e comunque per attività non-migratorie, mentre quando il sito è utilizzato per un periodo da giorni a settimane

esso è classificano di sosta in migrazione o *stopover* (figura 2, esempi rispettivamente *b-c*).

Si tratta quindi di conoscenze consolidate grazie alle nuove tecnologie e a strumenti di analisi moderna dei dati migratori, che dovrebbero indurre anche ad un riesame delle strategie migratorie di varie specie di uccelli e che ora contribuiscono a chiarire **dubbi metodologici già sollevati sia dalla Commissione Europea, sia dall'ISPRA stesso nella fase di discussione dei KC 2021.**

In sintesi, questo genere di movimenti non-migratori possono essere collegati a:

- cambiamenti climatici o meteorologici durante la stagione non riproduttiva (Sauter et al., 2010);
- monitoraggio delle risorse (Knight et al., 2019);
- fattori demografici intraspecifici come l'età o il sesso (Fudickar et al., 2013; Teitelbaum & Mueller, 2019); e/o
- interazioni di specie come competizione e predazione (Smith et al., 2011).

Il clima e la disponibilità di risorse sono i fattori più frequentemente citati dalla letteratura per i *taxa* studiati (Mueller & Fagan, 2008; Neumann et al., 2015). Il clima avverso può essere all'origine anche di movimenti retrogradi rispetto a spostamenti in direzione Nord/Est. Ad esempio Schally e coll. (2022), in uno studio di telemetria satellitare, segnalano un movimento di 344,2 km in direzione Nord/Est di una beccaccia, nel bacino dei Carpazi avvenuto tra il 21 e il 22 marzo, a cui ha fatto seguito il ritorno nel sito di marcaggio nei giorni seguenti, dove è rimasta per altri 13 giorni.

- **Utilizzo delle ricatture inter-annuali di uccelli inanellati, al fine di aumentare il campione.**

Gli Autori della sezione sulla migrazione delle specie cacciabili dell'Atlante ammettono di avere utilizzato anche le riprese "indirette" o inter-annuali, cioè quelle riprese di uccelli inanellati avvenute più di un anno dopo l'inanellamento, allo scopo di colmare l'insufficienza numerica dei dati, segnatamente nel Sud Europa. Così facendo essi hanno attribuito alla ripresa di un individuo "a Nord" del punto di inanellamento (**ma uno o più anni dopo**) uno spostamento migratorio rispetto al punto di inanellamento assunto in area di svernamento. Ma come ammesso anche dagli stessi ricercatori ISPRA (Spina e Volponi, 2008), gli uccelli migratori possono modificare gli areali di

svernamento. Quindi, la ricattura di un soggetto inanellato avvenuta più a Nord della località d'inanellamento, **ma in anni successivi, può riflettere semplicemente la scelta di una zona di svernamento più settentrionale, per varie motivazioni e non un movimento migratorio prenuziale**. Possono essere chiamate in causa, ad esempio, delle ragioni climatiche ben differenti da un anno all'altro, fenomeno peraltro coerente anche con il riscaldamento globale, ma soprattutto è ben noto che gli uccelli adulti possono essere più tardivi e resistenti a condizioni climatiche sfavorevoli rispetto ai giovani e scegliere quindi territori in parte differenti (es. Berthold et al. 1992; Berthold 1996; Schummer et al. 2010; Dalby 2013; Notaro et al. 2016). Inoltre, secondo Guillemain et al., 2021, i segnali ambientali e ormonali che regolano la migrazione (ad esempio nelle anatre) differiscono tra stagioni diverse e da un anno all'altro contribuiscono a variare la fenologia regionale della migrazione. Di conseguenza, differenze di 100 km tra siti di svernamento dello stesso individuo (criterio assunto acriticamente uguale per tutte le specie considerate dall'Atlante), da un anno all'altro, sono del tutto plausibili e non possono assolutamente asseverare che corrispondano a movimenti di migrazione prenuziale.

- **Utilizzo di archi temporali troppo dilatati per quanto riguarda le date d'inanellamento (1° agosto-31 marzo).**

Altra forzatura dei dati ammessa dagli Autori dell'Atlante, **sempre per ovviare la carenza dei dati**, consiste nell'aver incluso persino tutte le riprese (intra- e inter-annuali) di uccelli inanellati, in un'area designata, tra il 1° agosto e il 31 marzo ("*we extended further and included all recoveries (intra- as well as inter-year) in decades 1-15 of birds ringed in a designated area (see below) between 1 August and 31 March*"). ISPRA scrive erroneamente "*dati di inanellamento che hanno originato ricatture in direzione nord-est ad oltre 100 km di distanza dal luogo di inanellamento tra gennaio e maggio*". In questo modo però nell'Atlante sono stati inclusi sicuramente anche movimenti **non-migratori** poiché dal 1° agosto ad almeno il 31 dicembre non c'è migrazione prenuziale!

In merito all'inizio della migrazione prenuziale la Regione Calabria ha analizzato anche la più recente letteratura scientifica, i dati disponibili degli studi recenti e ha concluso quanto di seguito esposto nella trattazione delle singole specie.

La Regione Calabria conferma la caccia consentita nella sola forma dell'appostamento ai Turdidi a partire dal giorno 21 del mese di gennaio e l'inopportunità di una chiusura differenziata; i risultati di recentissimi studi, specificamente riferiti al territorio della Calabria, pubblicati sulla Rivista di ornitologia scientifica internazionale "THE RING" nel novembre 2018, sul tordo bottaccio, secondo i quali l'inizio della migrazione è evidente dalla seconda decade di febbraio, da quando, infatti, si verifica un evidente aumento di catture (Muscianese et al., 2018) come confermato da studi analoghi pubblicati su Riviste scientifiche. In Calabria, nel corso del 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sono confermate le fenologie temporali della migrazione prenuziale verificate, con a corredo pubblicazioni scientifiche riconosciute, in altre regioni del centro-sud e che coincidono, appunto, con la prima o la seconda decade di febbraio. Sono inoltre disponibili i dati del secondo anno di ricerca con telemetria satellitare coordinata dalle Università di Milano e di Bari, e con la bioacustica dal CESBIN e l'Università di Genova, studi entrambi sul tordo bottaccio, che confermano l'assenza di migrazione in gennaio (McKinlay et al.2023, in prep., Tarricone et al., 2023, Sartirana et al., 2022, 2023).

Con riferimento alle singole specie, le scelte operate dalla Regione Calabria, nel pieno rispetto del parametro di legittimità dato dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, sono di seguito esposte e motivate:

COLOMBACCIO (*Columba palumbus*)

Si constata che ISPRA converge sulla posizione tenuta dalla Regione Calabria nelle precedenti stagioni, condividendo l'apertura della caccia in alcune giornate fisse del mese di settembre, in preapertura prima del giorno 17. Al fine di rispettare l'arco temporale previsto dall'articolo 18 della legge 157/92 la Regione Calabria anticipa la chiusura della caccia alla specie il giorno 14 gennaio 2024.

COMBATTENTE (*Calidris pugnax*)

Le argomentazioni dell'ISPRA sulla specie non sono condivisibili sulla base delle più recenti evidenze scientifiche analizzate dalla Regione Calabria, così come dall'esame della situazione fenologica e di impatto del prelievo riferita al territorio regionale. Di seguito si analizzano i punti segnalati da ISPRA:

1. Le pubblicazioni ufficiali IUCN Red List 2023 stabiliscono che la popolazione complessiva di combattenti è "Least concern" e tale popolazione investe l'Italia nel corso delle migrazioni. Tale classificazione è riservata alle specie comuni e non a

rischio. La popolazione europea è classificata “Near threatened”, che è anch’essa definita al di fuori di quelle a rischio (vedi fig. 8). La popolazione dell’Unione Europea ha migliorato il proprio stato di conservazione, passando da “Threatened” a “Near threatened”. Le popolazioni svernanti in Africa appaiono in incremento secondo IUCN Red List. Non corrisponde quindi al vero quanto sostiene ISPRA che tutte le fonti scientifiche affermano che è in atto un declino del combattente.

2. Riguardo alla situazione nell’Unione Europea, ISPRA cita un riferimento non ufficiale del 2017 (BirdLife International), oggi superato dalla fonte ufficiale “Rapporto Articolo 12 2013-2018”, i cui dati sono più aggiornati di almeno 5 anni rispetto alla fonte non ufficiale di BirdLife International. Nel Rapporto Articolo 12, che si ricorda è predisposto dalle Autorità degli Stati membri e coordinato dalla Commissione Europea, il combattente ha migliorato lo stato di conservazione, passando da “Threatened” nel 2008-2012 a “Near threatened” nel 2013-2018. La specie si trova quindi oggi in una categoria “non a rischio”, avendo migliorato la sua situazione nell’Unione Europea. ([https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A151&reported_name=https://nature;art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Calidris+pugnax&reported_name=.](https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A151&reported_name=https://nature;art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Calidris+pugnax&reported_name=)
3. ISPRA dimostra, ancora una volta, di non essere aggiornato sulla classificazione delle specie definite a “stato non sicuro” prodotta dal Comitato NADEG. Infatti, il Report della Commissione Europea che analizza 33 specie di uccelli, ha stabilito che il combattente è una specie per la quale “la caccia non gioca un ruolo critico sulla sopravvivenza a livello europeo”. In tale documento la Commissione distingue e raggruppa le diverse specie in relazione all’impatto della caccia, e solo per alcune propone l’attuazione della gestione adattativa del prelievo, cioè analisi e pianificazione di quote per ogni Stato membro. Il combattente non è fra queste specie, ciò significa che il prelievo venatorio non è giudicato dalla Commissione un fattore su cui intervenire per la conservazione della specie (ben più importante è la conservazione dell’*habitat*). In altri termini questo porta a concludere che la caccia (la specie è cacciata solo in Francia, Italia e Malta) può continuare come si è svolta finora.
4. ISPRA omette di citare le numerose conferme di uno spostamento dei contingenti nidificanti dalle aree europee a quelle della Siberia orientale, riportato anche nella scheda dell’IUCN red list globale

<https://www.iucnredlist.org/species/22693468/86591264>, derivante da vari articoli scientifici (Rakhimberdiev et al., 2011, Verkuil et. al., 2012). Questi dati, insieme alla valutazione delle diverse popolazioni e alla loro numerosità, hanno motivato la definizione di “Least concern” della specie a livello globale, quindi complessivamente in Europa e Asia, entrambi areali da cui provengono i combattenti in migrazione attraverso l'Italia.

5. I dati di inanellamento citati da ISPRA sono per la maggior parte risalenti a molti anni fa, prima che si verificasse lo spostamento dei contingenti nidificanti verso la Siberia orientale. Si fa presente che la specie è considerata “nomade”, cioè non esiste una fedeltà ai luoghi di riproduzione (filopatria) (Lappo et al., 2012). Per questo motivo è del tutto normale che si sia verificato un cambiamento di areale, modificando di conseguenza la strategia migratoria; le cause identificate sono la modifica degli habitat nei paesi europei, ma anche il riscaldamento globale (Verkueil et al., 2012, Zockler, 2002).
6. Non corrisponde al vero che in Calabria non esistano studi e dati per valutare le tendenze delle popolazioni in transito durante le migrazioni e l'impatto della caccia; infatti, sono disponibili per questa regione i dati degli avvistamenti sulla piattaforma Ornitho.it, mentre il prelievo di combattenti è inserito nelle “altre specie migratorie” dei dati di prelievo inviati per le stagioni 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, che variano fra 8 e 17 capi, a dimostrazione di un prelievo minimo della specie. Con i dati della piattaforma Ornitho.it è possibile verificare che la Calabria, in due periodi pluriennali che vanno dal 2009 al 2023, ospita contingenti della specie e, nonostante per il 2023 i dati siano ancora parziali, non si evince alcuna diminuzione delle presenze (Figg. 3 e 4). Sempre con gli stessi dati della piattaforma Ornitho.it, riferiti al complesso del territorio italiano, si può notare che non vi sia stato un declino delle presenze confrontando i periodi pluriennali 2009-2015 e 2017-2023 (Figg. 6 e 7). Questi dati dimostrano che la Calabria e l'Italia in genere sono interessate da presenze relativamente costanti della specie e supportano la definizione di specie non a rischio stabilita dall'IUCN a livello europeo e internazionale.
7. La riduzione della stagione venatoria non è stata ben compresa da ISPRA; infatti, l'apertura alla terza domenica di settembre esclude tutto il periodo 1° settembre -16 settembre, in cui le presenze sono elevate, come si può vedere dai grafici sottostanti (Figg. 5, 6 e 7). La Regione Calabria, quindi, avrebbe potuto inserire questa specie in

preapertura, ma non lo ha fatto, salvaguardando quindi una quota importante dei contingenti in migrazione nella prima metà di settembre.

8. La considerazione ISPRA secondo la quale il combattente può rientrare tra le specie confondibili con altri limicoli non è condivisibile, nessun documento europeo ha mai inserito questa specie tra le cosiddette "look-alike". È sufficiente conoscere che il combattente non emette canto e che ha due distinguibili barre bianche sulla coda che lo rendono inconfondibile nell'attività venatoria, oltre ad avere taglia superiore ai limicoli con cui esiste una somiglianza minima di piumaggio.




Fig. 3: Presenze di combattenti in Italia (Calabria inclusa) dal 2009 al 2015 (Ornitho.it).




Fig. 4: Presenze di combattenti in Italia (Calabria inclusa) dal 2016 al 2023 (dati 2023 parziali).




Fig. 5: fenologia delle ricatture in Italia di combattenti inanellati all'estero (da Spina & Volponi, 2008)




Fig. 6: avvistamenti di combattenti in Italia riportati nella piattaforma Ornitho.it nel periodo 2009-2015.




Fig.7: avvistamenti di combattenti in Italia riportati nella piattaforma Ornitho.it nel periodo 2017-2023 (dati 2023 parziali).




Fig. 8: Classificazione delle categorie di rischio estinzione delle specie di animali secondo IUCN.

A integrazione di quanto sopra esposto, è da sottolineare che la Commissione Europea, sempre molto attenta all'applicazione del principio di precauzione volto alla conservazione degli uccelli selvatici e al rispetto della direttiva 147/2009/CE, non ha mai chiesto limitazioni della caccia alla specie, né la redazione di misure specifiche sul prelievo in Europa. Inoltre, ISPRA considera regolarmente cacciabili, anche senza alcun limite di prelievo stagionale, né di luoghi di caccia, altre specie giudicate in declino in Europa e classificate “Near threatened” o addirittura inserite nella categoria a rischio “Vulnerable” quali ad esempio il beccaccino e il codone (Vulnerable), o la quaglia e il tordo sassello (Near threatened), o la starna (SPEC2). La classificazione IUCN globale per queste specie, così come per il combattente, è invece “Least concern”, cioè di “Minima preoccupazione”, la categoria riservata alle specie comuni e non a rischio. Si tratta quindi di situazioni del tutto “sovrapponibili” al combattente dal punto di vista delle classificazioni internazionali. Solo per alcune di queste specie ISPRA propone limiti di prelievo, ma mai il divieto totale, come invece vorrebbe imporre per il combattente. Si tratta di un'evidente contraddizione non accettabile sul piano scientifico. Inoltre, il combattente è sottoposto a divieto totale di caccia, per effetto del DPCM 4 agosto 2006 e del DM 17 ottobre 2007, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Rete Natura 2000, rappresentando un'ulteriore forma di tutela della specie. Si aggiunga che la Regione Calabria dispone di una rete di zone umide con divieto totale di caccia (Foce fiume Crati, Foce fiume Neto e parte del corso, laghi della Sila, Lago Angitola, Saline Ioniche, Lago S. Anna, etc.), tale da assicurare una protezione efficace alle specie di uccelli acquatici migratori, ivi incluso il combattente.

Ai fini della definizione di un più razionale prelievo, la stagione è stata limitata dal 17 settembre al 8 ottobre con carniere giornaliero di n°2 capi e di 6 complessivi per l'intero periodo stagionale.

La Regione Calabria ritiene, pertanto, di avere adottato negli anni e di continuare a adottare “buone pratiche di gestione” per la gestione conservativa di questa specie, così come per tutti gli uccelli migratori acquatici, come confermato dalle condizioni demografiche della specie e dalla presenza in ampie zone protette dislocate sul territorio regionale.

Nella richiamata “Guida” ISPRA, sebbene si auspichi la sospensione della caccia al combattente, si definisce possibile un periodo di caccia che si prolunghi fino alla seconda decade di gennaio, mentre la Regione Calabria nella stagione 2023/24 autorizza una stagione di caccia di sole tre settimane con carnieri ridotti.

MORETTA *Aythya fuligula*

ISPRA argomenta la proposta di divieto con la possibilità di confusione con la moretta tabaccata e non con uno stato sfavorevole della moretta. Da ciò consegue che la caccia alla moretta sarebbe praticabile secondo ISPRA, a prescindere dall’argomentazione sulla ipotetica confusione di specie.

ISPRA cita per la moretta tabaccata la classificazione della Lista Rossa Italiana, che, senza alcun cambiamento dal 2013 ad oggi considera la specie “Endangered”. Tale classificazione, oltre ad essere non pertinente per una specie migratrice, non ha considerato i dati ufficiali del Rapporto Articolo 12 della Direttiva 147/2009/CE, che definisce la specie in “aumento” in Italia dal 1993 al 2018 come popolazione nidificante, e in aumento la sua distribuzione sul territorio italiano durante la nidificazione. Allo stesso modo, i dati aggiornati al 2018, recentemente pubblicati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, attestano un “incremento forte” nel lungo, medio e breve termine della specie nell’areale biogeografico della popolazione che interessa l’Italia, nel corso delle migrazioni e dello svernamento. Inoltre, la specie è giudicata in aumento forte in Italia nel più recente Rapporto sui censimenti invernali nel periodo 2009-2018. Tutti questi dati determinano il fatto che nella classificazione IUCN aggiornata al 2021 (quindi successiva a quella citata da ISPRA), così come nella European Red List 2021, la specie moretta tabaccata è definita “Least concern” in Europa, cioè la categoria assegnata alle specie comuni, diffuse e non a rischio.

Inoltre, nessuna zona umida della Regione Calabria è identificata come “sito chiave” per la specie, secondo quanto riportato dal Piano d’Azione Nazionale per la moretta tabaccata; quindi, la Regione Calabria non è un’area di particolare presenza della moretta tabaccata, di conseguenza non si può considerare reale il rischio di potenziale abbattimento di soggetti nidificanti in Calabria. Dal complesso dei risultati e dei dati oggettivi sopra esposti si dimostra,

quindi, che lo stato di conservazione della moretta tabaccata è favorevole in Europa e in Italia, sia per le popolazioni nidificanti, sia svernanti. Nel corso degli anni analizzati la moretta è sempre stata cacciabile in Europa e nella maggior parte delle Regioni Italiane, e ciò dimostra che, secondo il metodo scientifico sperimentale, la caccia alla moretta non ha avuto oggettivi effetti negativi sulla conservazione della moretta tabaccata, che infatti ha migliorato decisamente lo stato delle popolazioni nel corso degli anni. Come già esposto per il combattente, la Regione Calabria ha istituito numerose aree protette a totale divieto di caccia e la moretta tabaccata è stata registrata solo in queste aree durante i censimenti ufficiali IWC (Lago Angitola, Foce fiume Neto, Lago di Sant'Anna), e anche la piattaforma "Ornitho.it" dimostra che la specie nell'arco temporale 2015-2022 è stata registrata in Calabria nei mesi di novembre, dicembre e gennaio solo in tre zone, sottoposte a vincolo di divieto di caccia, quali: Saline Ioniche, Foce Neto e Laghi La Vota. Anche queste evidenze confermano che non è reale il rischio di abbattimenti di morette tabaccate nemmeno per le popolazioni migratrici.

In merito alla citazione dell'ISPRA sulla classificazione della moretta, si fa presente che la specie è classificata "Least concern" dall'IUCN a livello globale, e la provenienza dei soggetti migratori in Calabria, e in Italia in genere, è da tutto l'areale riproduttivo della specie, con particolare importanza dalla Russia, inclusa la parte siberiana, che non è compresa nella valutazione della Red List Europea. Si precisa, inoltre, che la classificazione AEWA, cioè la stessa che causa la sospensione della caccia alla pavoncella e ha causato l'esclusione del moriglione per le precedenti stagioni, è **C1**, ovvero la categoria delle specie cacciabili senza alcuna specifica limitazione.

La Regione Calabria dispone quindi le informazioni e delle condizioni per autorizzare la caccia alla moretta nel proprio territorio, con un ritardo prudenziale dell'apertura al 1° novembre e un limite di carniere di 3 capi al giorno e 15 all'anno per cacciatore. Il ritardo dell'apertura rappresenta un'ulteriore prevenzione del rischio ipotetico di possibili abbattimenti di morette tabaccate in possibile migrazione post nuziale verso l'Africa.

A maggior ragione, si fa presente che, diversamente da quanto citato da ISPRA in modo parziale, la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 stabilisce che i casi di confusione fra specie simili devono essere affrontati in contesti particolari di siti (non esistenti in Calabria), attraverso l'istruzione dei cacciatori e non con divieti di caccia. A questo proposito si fa presente che i cacciatori devono superare un esame per il riconoscimento delle specie cacciabili e che le Associazioni Venatorie hanno predisposto e offerto ai cacciatori materiale divulgativo specificamente inerente la distinzione fra moretta e moretta tabaccata,

attraverso i propri mezzi d'informazione e di questo ne ha dato evidenza anche il Piano Nazionale anti-bracconaggio sugli uccelli gestito dal MASE.

In base a tutto quanto sopra esposto la Regione Calabria autorizza, nel pieno rispetto della Direttiva 147/2009/CE e della Guida alla Disciplina della Caccia UE, il prelievo della moretta con stringenti limiti temporali e di carniere, nonché di aree di caccia autorizzate.

QUAGLIA *Coturnix coturnix*

Il documento ORNIS *Key Concepts* ufficialmente adottato dall'Unione Europea stabilisce che la stagione riproduttiva della specie termina nella seconda decade di settembre. La Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine del periodo riproduttivo e l'inizio della stagione venatoria, ovvero è possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica.

I più recenti dati disponibili, sia della European Red List of Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea, sia della scheda IUCN aggiornata al 2020 (IUCN RedList, 2021), classificano la Quaglia "Least concern" (Minima preoccupazione) sia a livello globale, sia in UE, cioè la categoria delle specie comuni e non a rischio, mentre in Europa la classificazione è "Near threatened", anch'essa categoria al di fuori di quelle a rischio. Questo dato dimostra che la specie non è in una condizione sfavorevole, diversamente da quanto affermato da ISPRA, che cita la classificazione SPEC, che non ha carattere ufficiale, ed è precedente alle classificazioni IUCN europee e al Rapporto Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, che stabilisce un aumento della popolazione nidificante in Italia. Inoltre, la situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano la Calabria è valutata favorevole(http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/supplementarypdfs/22678944_coturnix_coturnix.pdf).

La popolazione nidificante in Italia è in incremento dal 1993 al 2018 secondo i più recenti dati presenti nel Rapporto Ufficiale sull'Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, redatto dall'ISPRA (Report articolo 12 2018-2023). Questo significa che in anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di settembre e sempre protratta fino al 31 dicembre, non vi è stata un'influenza negativa sulla popolazione italiana della specie. La popolazione

dell'Europa Occidentale, con particolare riferimento ai paesi dell'area Atlantica, che interessa sicuramente la Regione Calabria nella migrazione, è stata, inoltre, valutata recentemente **"stabile"** (Puigcerver M., Sardà-Palomera F. & Rodriguez-Teijeiro J.D., 2012. *Determining population trends and conservation status of the common quail (Coturnix coturnix) in Western Europe*. Animal Biodiversity and Conservation). 35.2: 343-352.

Osservato, inoltre, che in Calabria, nei giorni 13 e 14 settembre 2022, la specie è rappresentata sia da soggetti nidificanti che hanno concluso il periodo riproduttivo, sia dai contingenti migranti da altre aree poste più a nord, non risulta condivisibile il suggerimento dell'ISPRA di posticipare la data di apertura alla quaglia al 1° ottobre. Il periodo riproduttivo secondo il documento Key Concepts si conclude nella seconda decade di settembre, di conseguenza la caccia nelle uniche due giornate si inserisce nell'ambito della decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e ammessa dallo stesso ISPRA quale facoltà delle Regioni Italiane.

Le date 13 e 14 settembre con due sole giornate di preapertura, sono quindi in linea anche con i documenti redatti dall'Unione Europea, che nel "Piano di Gestione Internazionale sulla quaglia, non prevede limitazioni alla caccia, esercitata in rispetto della direttiva oltre ad essere valida secondo la legge 157/92 e la L.R. n° 9/96.

In merito alla data di chiusura della caccia alla specie, che ISPRA propone al 31 ottobre, si fa presente che non sono forniti dati tecnici a supporto, ad eccezione della valutazione non ufficiale SPEC, e nessun riferimento specifico alla Regione Calabria, per la quale i dati demografici delle popolazioni nidificanti e migranti sono invece favorevoli. La Regione Calabria non ritiene quindi condivisibile la proposta ISPRA. La data di chiusura è stata quindi prudenzialmente fissata al 30 Novembre in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (pag. 26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale di 5 e 25 capi, già recepito dalla Regione Calabria. Tale data, peraltro, risulta antecedente di un mese rispetto a quanto previsto dalla Legge 157/92 all'art.18, comma 1, lettera a). La richiesta ISPRA di tutela della popolazione svernante, risulta sostanzialmente accolta, poiché la chiusura al 30 novembre esclude totalmente la caccia nel periodo invernale.

In merito alla stagione di caccia prevista per questa specie si segnala che il TAR Calabria, con sentenza n.396/2022 ha rigettato il ricorso sul punto, valutando troppo generiche e non concrete le argomentazioni dell'ISPRA che aveva richiesto una stagione di caccia ristretta ad un mese, dal 2 al 31 ottobre 2021.

APERTURA DELLA CACCIA IL 17 SETTEMBRE, INVECE DEL 1° OTTOBRE, ALLE SPECIE: GERMANO REALE, CANAPIGLIA, ALZAVOLA, FISCHIONE, CODONE, MESTOLONE, MORIGLIONE, MARZAIOLA, FOLAGA, GALLINELLA D'ACQUA, PORCIGLIONE, BECCACCINO, FRULLINO.

Per queste specie l'ISPRA suggerisce un'apertura al 1° ottobre sulla base di argomentazioni generali che riguardano il completo sviluppo degli ultimi nati per specie cacciabili, la confusione tra specie, il disturbo alle specie protette e un miglior svolgimento della vigilanza. In merito a tali argomentazioni (contra TAR Umbria, Sez. I, ordinanza 21.9.2022, n. 120; TAR Marche, Sez.I, 31.01.2022, n. 75; TAR Lazio, Sez. I ter, 17.02.2014, n. 1845) si osserva quanto segue:

- non sono descritte da ISPRA quali specie cacciabili avrebbero ancora piccoli nati in sviluppo, valutato che tutte le specie citate legate alle zone umide sono fuori dal periodo riproduttivo (che considera anche la dipendenza dei giovani dai genitori) secondo il documento europeo Key Concepts, ad eccezione del porciglione (vedi punto successivo).
- In particolare, le specie riproducendosi in Regione Calabria (germano reale, folaga, gallinella d'acqua) alla data del 17 settembre sono tutte fuori dal periodo riproduttivo secondo i dati *Key Concepts* UE, e per il solo Porciglione si utilizza la decade di sovrapposizione, per soli 3 giorni di caccia, prevista dalla Guida Interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e ammessa dall'ISPRA quale facoltà delle Regioni.
- Studi recenti dimostrano che negli Anatidi la fase d'indipendenza dei giovani dagli adulti si verifica prima che i giovani siano abili al volo (Boos et al., 2007, Boos et al., 2010). Ne consegue che oggi il dato *Key Concepts* è ritardato rispetto a tale acquisizione scientifica. Questo permetterebbe quindi di aprire la caccia in un periodo anteriore a quanto oggi stabilito dai KC, mentre la Regione Calabria sta uniformando il proprio calendario venatorio a questo documento, con una scelta quindi conservativa e rispettosa della direttiva 147/2009/CE.
- Tutte le specie non nidificanti in Italia sono fuori dal periodo riproduttivo, com'è evidente dal fatto che, essendo migratori provenienti dalle aree riproduttive situate a Nord Est della Calabria, sono in grado di intraprendere il volo migratorio solo gli individui a completo sviluppo.
- Il documento ORNIS *Key Concepts* e la Guida alla Disciplina della Caccia UE prevedono la possibilità di dare avvio alla stagione venatoria sin dal giorno 1° settembre a tutte le specie acquatiche (ad eccezione del porciglione, come sopra motivato).

- In merito alla confusione fra specie, non esistono condizioni che modifichino questa possibilità fra il 17 settembre e il 1° ottobre, considerato che i piumaggi nuziali di molte specie vengono assunti nel corso dell'autunno e non alla fine dell'estate.
- Non si ravvedono differenze nello svolgimento delle attività di vigilanza fra il periodo 17 settembre - 1° ottobre e quello successivo al 1° ottobre, né ISPRA ha fornito alcun dato documentale riguardante la Calabria in particolare e i suoi organi di vigilanza venatoria, ~~ma~~ anzi confermando che i Carabinieri supportano positivamente le Polizie Provinciali nelle funzioni anti-bracconaggio.
- La legge nazionale 157/92 assegna alla terza domenica di settembre l'apertura generale della caccia alle specie citate.

È importante sottolineare che la Regione Calabria dispone di una rete di aree umide a totale divieto di caccia nelle quali, in maniera molto efficace, si attua la salvaguardia e la conservazione dell'avifauna acquatica (Foce fiume Crati, Foce fiume Neto e corso, lago Angitola, Lago Tarsia, laghi della Sila, Saline Ioniche, Lago di S. Anna ed altre zone umide) oltre a quelle rientranti in ZPS o ZSC assoggettate alle misure di salvaguardia previste dalla procedura VINCA sul calendario venatorio.

Sulla base di quanto sopra esposto l'apertura della caccia il 17 settembre 2023 risulta compatibile e in totale armonia con la legislazione nazionale, regionale ed europea.

In merito alle date di chiusura della caccia si rappresenta quanto segue:

- a. per le specie fischione, mestolone, beccaccino, frullino, moretta, moriglione e porciglione il periodo della migrazione prenuziale comincia, come da documento ORNIS *Key Concepts 2021*, successivamente alla data del 31 gennaio e quindi non si verifica alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione prenuziale, ottemperando quindi ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;
- b. per la specie alzavola, tre recenti pubblicazioni scientifiche, frutto di un lavoro italiano realizzato con la tecnologia della telemetria satellitare, pubblicati su Riviste di ornitologia scientifica internazionali, ha dimostrato che la migrazione prenuziale della specie in Italia avviene sempre dopo il 31 gennaio e in particolare nel periodo inizio febbraio-tutto marzo (Giunchi et al., 2018, Cerritelli et al., 2020, Cerritelli et al., 2023). Inoltre, l'analisi degli spostamenti delle alzavole inanellate in Italia e ricatturate in Italia o all'estero, non ha dimostrato nessuno spostamento in gennaio o febbraio (Serra

et al., 2018). A questi risultati recenti si aggiungono le evidenze del sito internazionale Eurobird portal, raccomandato dalla Commissione, quale riferimento per la redazione dei nuovi Key concepts, che mostrano come i contingenti della specie raggiungono le aree riproduttive dell'Europa del Nord nell'ultima decade di marzo, mentre la diminuzione evidente delle presenze nell'area geografica che include la Calabria avviene a partire dalla metà di febbraio in poi. La scelta regionale risulta, quindi, in armonia anche con i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che stabiliscono la possibilità di utilizzare dati scientifici a supporto di discostamenti dai KC nazionali.

- c. questi risultati sono congruenti con quanto emerso da studi compiuti in Francia in cui l'inizio della migrazione prenuziale è stabilito nella prima decade di febbraio;
- d. per la specie codone, l'analisi trans-nazionale esposta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021, stabilisce testualmente che la migrazione prenuziale della specie ha inizio in Africa in febbraio, in Europa occidentale nel tardo febbraio e in marzo. L'Italia è un paese UE dell'Europa occidentale, quindi la Commissione smentisce i dati ISPRA e conclude, in base all'analisi comparata di tutti i dati, che la migrazione del codone ha inizio in febbraio e non in gennaio. Sempre per questa specie il sito internazionale Eurobird Portal, mostra che nel quadrante geografico che include la Calabria la migrazione ha inizio in febbraio e non in gennaio, in armonia con quanto asserito dalla Commissione Europea.
- e. per le specie canapiglia e folaga, il periodo della migrazione pre-nuziale inizia, secondo il documento europeo *Key Concepts*, nella terza decade di gennaio, e la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri, come già riportato, è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammesso utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è teoricamente stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è da considerarsi potenziale o teorica;
- f. l'ISPRA nel parere reso alla Regione Calabria, ha utilizzato la decade di sovrapposizione per la prima volta, condividendone quindi il principio, che precedentemente non divideva. Anche in questo caso l'ISPRA converge sulle scelte già attuate da tempo

dalla Regione Calabria, e si precisa che sia la canapiglia, sia la folaga, sono specie in favorevole stato di conservazione, come del resto l'alzavola e il tordo bottaccio.

- g. l'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, aveva già esplicitamente ammesso che è facoltà delle Regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissare le date delle stagioni di caccia;
- h. a questi dati si aggiungono i risultati di un'analisi della letteratura internazionale e nazionale, che per la canapiglia e la folaga, hanno stabilito l'inizio della migrazione in febbraio nei KC di tutti i paesi UE. Questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella conservata dall'attuale KC italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- i. per la specie germano reale la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE al paragrafo 2.7.12 stabilisce, vista la particolare situazione della specie in molti Stati Membri, dove le popolazioni residenti sono caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, è preferibile uniformare la chiusura della caccia al germano reale a quella delle altre specie di Anatidi al fine di alleggerire la pressione venatoria su queste ultime meno comuni del germano reale;
- j. i dati più recenti sulle presenze delle specie di uccelli acquatici in Italia aggiornati al 2018, che evidenziano le tendenze nel decennio 2009-2018, dimostrano che germano reale, alzavola, fischione, codone, mestolone, canapiglia, moriglione, moretta, gallinella d'acqua e beccaccino sono tutte in aumento o stabili nel corso del periodo 2009-2018 (Zenatello et al., 2021). Questo dato conferma che la chiusura della caccia al 31 gennaio (in atto nel 90% delle regioni italiane nel periodo 2009-2018) **non ha determinato diminuzioni delle presenze invernali**, ovvero della ricettività delle zone umide italiane, la quale è anzi rimasta eccellente. In altre parole, il disturbo paventato dall'ISPRA non è confermato da dati di fatto.
- k. in aggiunta a questi dati riguardanti le specie cacciabili, si fa presente che anche numerose specie protette legate agli ambienti umidi fanno registrare aumenti o stabilità delle presenze invernali nel periodo 2009-2018 in Italia (Zenatello et al., 2021), tra cui diverse svernanti in Italia meridionale e in Calabria (es. volpoca, cormorano, falco di palude, pantana, piovanello pancianera e altri).
- l. la paventata questione del disturbo indotto dalla caccia vagante nel breve periodo 20-31 gennaio è ampiamente attenuato dalla vasta rete di aree protette, zone umide, aree

del demanio forestale e comunque in divieto di caccia, che assolvono egregiamente la funzione di tutela della fauna selvatica, come dalla normativa regionale, nazionale e dalle direttive 147/2009/CE e 92/43/CEE (in particolare attraverso la Rete Ecologica Europea Natura2000). Si fa, inoltre, presente che le proposte limitative dell'ISPRA non sono fondate su una descrizione dell'assetto territoriale della regione Calabria, né da dati scientifici pubblicati inerenti eventuali effetti di disturbo, sia in generale, sia in Calabria.

- m. al contrario, un'analisi dei dati dei censimenti invernali degli uccelli acquatici ufficiali svolti in Calabria, che si svolgono in gennaio sotto il coordinamento dell'ISPRA stesso, fornisce un quadro di presenze continuative delle diverse specie, sia cacciabili, sia protette, che confermano una buona ricettività delle zone umide calabresi, in termini di diversità biologica e di contingenti presenti.
- n. quanto sopra esposto dimostra che l'assetto territoriale esistente in Calabria consente, con dati sperimentali a conferma, di superare l'argomentazione ISPRA riguardante l'eventuale disturbo nei confronti degli uccelli acquatici cacciabili e protetti nel breve periodo 20-31 gennaio.
- o. Per quanto riguarda la **Beccaccia**, in relazione alla data di chiusura della caccia alla specie e alle argomentazioni espresse da ISPRA, la Regione Calabria, analizzate tutte le fonti della letteratura scientifica disponibile e considerate le specifiche condizioni del territorio calabro, ritiene non condivisibili le proposte ISPRA per i seguenti motivi:
 - in relazione alla maggiore vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno, si fa presente che la Regione Calabria da anni ha adottato il "Protocollo di emergenza gelo" che sospende la caccia alla beccaccia in caso si verificano condizioni rigide del clima, come condiviso da ISPRA;
 - riguardo alla pressione venatoria e in generale all'allarmismo di ISPRA sulla caccia a questa specie nel mese di gennaio, si fa presente che i dati sullo stato di conservazione convergono tutti a stabilire una condizione favorevole della specie, che è classificata "Sicura" in Unione Europea, "Least concern" in Europa e a livello globale, categoria C1 dell'accordo AEWA (le specie oggetto di caccia senza particolari restrizioni), e giudicata stabile in Italia come popolazione migratrice e svernante da un recentissimo lavoro scientifico pubblicato su una rivista internazionale (Tuti *et al.*, 2023). Questo dato converge sulle definizioni di stato sicuro di tutti gli organismi internazionali e

supporta la conclusione che la caccia così come svolta in Calabria sia biologicamente sostenibile.

- in relazione al “decremento” delle popolazioni da cui originerebbero i contingenti migranti e svernanti in Regione Calabria si evidenzia che non sono documentati (nemmeno da ISPRA) arrivi di beccacce migratrici dalla Francia nel territorio calabro, mentre la valutazione sulla Russia presente nel “Supplementary material” della European Red List 2021, non appare convincente poiché le beccacce presenti in Calabria, e in Italia in genere, durante la stagione di caccia provengono da un areale amplissimo che comprende la Siberia orientale e anche Stati posti a Est degli Urali (Tedeschi *et al.*, 2019, Rubolini, 2020, 2021, 2022, McKinlay & Rubolini, 2023, Spina & Volponi, 2008), entrambe queste ampie zone non sono comprese nell’analisi della Red List, mentre lo sono dall’IUCN nella valutazione globale, che assegna appunto la valutazione “stabile” al complesso delle popolazioni. A ulteriore conferma, due beccacce marcate con radio satellitari in Calabria all’inizio di gennaio 2023, hanno entrambe raggiunto i siti riproduttivi che sono la Russia vicino al Mar Baltico e la Siberia orientale;
- per quanto riguarda la pressione venatoria nelle aree di svernamento si rimanda a quanto descritto ai punti precedenti, puntualizzando inoltre che negli ultimi anni gli inverni in Italia e in Calabria sono tutt’altro che “particolarmente freddi”, ma al contrario si assiste a stagioni invernali particolarmente miti;
- per quanto riguarda lo studio citato riguardante la beccaccia in Estonia, si fa presente che i dati più recenti di telemetria satellitare dimostrano che le beccacce migranti e svernanti in Italia, e la Calabria in particolare, provengono da latitudini più meridionali rispetto all’Estonia, areale che invece costituisce un’importante zona di riproduzione per le beccacce che migrano verso l’Europa nord-atlantica, come Danimarca, la Germania, il Regno Unito, l’Irlanda e la Francia settentrionale (Spina, 2022). L’articolo comunque dimostra che non vi sono arrivi di soggetti migratori prima dell’ultima decade di febbraio, e ciò è compatibile con spostamenti dai Paesi nordici sopra citati, dei quali diversi si trovano a distanze inferiori rispetto all’Italia;
- in merito alla nota sull’attività delle gonadi delle beccacce, si fa presente che l’inizio dell’attività riproduttiva è stabilita nel documento Key concepts 2021; tutti i paesi dell’Unione Europea (Italia inclusa) hanno fissato l’inizio di questo periodo dall’ultima

decade di febbraio in avanti, con l'eccezione delle Isole Canarie (Spagna), che lo ha fissato nell'ultima di gennaio. Inoltre, la definizione di "periodo riproduttivo" nel documento Key concepts non è legata all'attività delle gonadi, ma all'occupazione dei siti di riproduzione. In altri termini è normale che vi sia un inizio di attività ghiandolare anche prima dell'occupazione dei siti di nidificazione. Del resto, è ugualmente nella norma che attività di corteggiamento avvengano negli uccelli selvatici anche nei siti di svernamento, già diversi mesi prima dell'inizio della riproduzione e molto prima dell'inizio della migrazione prenuziale. In ogni caso, non c'è alcuna sovrapposizione con il periodo venatorio, poiché secondo la nota citata da ISPRA (non pubblicata), l'inizio dell'attività riproduttiva coincide con la data di chiusura della caccia alla specie (fine gennaio);

- l'inizio della migrazione prenuziale è affrontato anche dalla Commissione Europea nel testo del nuovo documento Key concepts 2021, con approccio trans-nazionale, come auspicato dalla stessa Commissione e nello spirito della Direttiva 147/2009/CE (punto 4 dei "Considerando). In detto documento la Commissione scrive testualmente che ***“la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove”***. Poiché è evidente che l'Italia è un Paese mediterraneo, di fatto la Commissione Europea smentisce ISPRA, **escludendo che la migrazione abbia inizio in gennaio**. Infatti, la ricerca con telemetria satellitare, svolta nell'arco temporale 2019-2023, con marcatura dei soggetti nel mese di dicembre o inizio gennaio degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 in varie regioni d'Italia, ha dimostrato che le prime partenze per la migrazione prenuziale si sono verificate nell'ultima decade di febbraio nelle Marche (*progetto di ricerca “Comportamento spaziale della Beccaccia (Scolopax rusticola) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento 2023. Prof. D. Rubolini-Susan McKinlay, Università degli Studi di Milano”*). Tale risultato conferma quanto emerso nella pubblicazione scientifica di Tedeschi e coll. (2019) *“Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock”*. *Current Zoology*. Da quest'anno, la ricerca con telemetria satellitare si è estesa alla regione Calabria. Le due beccacce marcate nell'area del Parco delle Serre hanno iniziato la migrazione prenuziale, una il 3 marzo 2023 e l'altra il 29 marzo 2023, contribuendo a confermare l'uniformità dei risultati finora raggiunti con la tecnologia satellitare, che collocano l'inizio della migrazione fra l'ultima decade di febbraio e la prima di marzo. Inoltre, uno

studio italiano recentissimo, pubblicato su una Rivista internazionale, conferma, ancora una volta, che l'inizio della migrazione prenuziale in Italia avviene nell'ultima decade di febbraio (Tuti *et al.*, 2023);

- si dimostra che ben 3 fonti scientifiche convergono tutte a identificare l'inizio della migrazione in febbraio e la coerenza di diversi approcci metodologici nell'indicare lo stesso risultato, avvalorando le conclusioni scientifiche raggiunte, che escludono l'esistenza di movimenti migratori in gennaio;
- per quanto riguarda la citazione ISPRA dell'Atlante delle migrazioni si vedano i punti 7 e 8 delle parti generali della presente relazione, che evidenziano le debolezze scientifiche insite nei metodi scelti dall'Atlante;
- ad ogni buon conto in accoglimento delle indicazioni dell'ISPRA si ripropone anche per la stagione 2023/24 il protocollo di emergenza freddo, che prevede la sospensione della caccia nei casi di ondate di freddo intenso e nevicate limitando anche il numero di capi prelevabili.;
- tenuto ancora conto che i boschi dell'appennino calabro ricadono in gran parte all'interno di aree precluse alla caccia, quali i tre Parchi Nazionali (Pollino, Sila ed Aspromonte) e del Parco Regionale delle Serre e che la data di apertura è stata posticipata all'8 di ottobre, si ritiene di adottare una scelta in linea con le più recenti acquisizioni scientifiche, che convergono tutte ad escludere movimenti migratori in gennaio, e a stabilire la chiusura della caccia il 31 gennaio 2024, avvalendosi dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE.

p. **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*). La Regione Calabria sceglie di non adeguarsi al parere ISPRA per le seguenti diverse motivazioni:

- la prima è che ISPRA ha modificato la propria valutazione sulla migrazione prenuziale della specie per quattro volte nell'arco di 5 anni, senza alcuna pubblicazione scientifica a supporto. Infatti, nel 2016 la migrazione secondo ISPRA iniziava nella seconda decade di gennaio e la caccia doveva chiudere il 10 gennaio, nel 2017 la migrazione invece cominciava nella terza decade di gennaio e la caccia doveva chiudersi il 20 gennaio, nel 2018 nelle nuove proposte per i KC la migrazione cominciava nella prima decade di gennaio ma la caccia si doveva sempre chiudere il 20 gennaio e nel 2022 la migrazione comincia nella prima decade di gennaio ma la caccia si deve chiudere il 10 gennaio applicando la decade di sovrapposizione, mai utilizzata prima. Tali e continui

cambi di opinione, senza alcuna pubblicazione riconosciuta a supporto non permettono alla Regione Calabria di considerare attendibili le valutazioni ISPRA su questo aspetto;

- la seconda ragione è che la Commissione Europea ha evidenziato nel nuovo documento Key concepts che l'Italia ha da tre a cinque decenni di differenza rispetto agli altri Paesi UE del Mediterraneo e ha attribuito queste discrepanze a possibile confusione fra movimenti invernali e migrazione vera e propria. Di fatto questa considerazione conclusiva della Commissione dimostra che le date proposte dall'Italia sono esageratamente anticipate e la motivazione è la probabile confusione operata da ISPRA fra movimenti invernali e inizio migrazione;
- come esposto al punto 1.b, il processo di revisione dei Key concepts, iniziato nel 2018 e terminato nel 2020, è stato gestito dal Ministero dell'Ambiente e da ISPRA in modo non rispondente alle raccomandazioni della Commissione, in particolare:
 - non è stato instaurato un processo pariteticamente partecipativo con le Regioni, il MIPAAF e i portatori d'interesse, e le decisioni sono state prese in modo autonomo dal Ministero dell'Ambiente;
 - non è stata seguita la scala di priorità nei riferimenti scientifici da utilizzare, come invece raccomandava la Commissione (la priorità era per le pubblicazioni scientifiche), e ISPRA ha invece utilizzato solo rapporti interni non sottoposti a referaggio.

Per quanto riguarda le indicazioni fornite dall'ISPRA ai fini della definizione della data di chiusura della stagione di caccia al tordo bottaccio, si fa presente che i dati proposti da tale Ente ai fini della revisione dei KC (a supporto della chiusura alla prima decade di gennaio) non riguardano la Calabria, ma l'asse Africa settentrionale-Sardegna-Liguria, comunque non confermati dai primi risultati di lavori recentissimi con tecnologia satellitare e di bioacustica (come esposto più avanti).

La Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10, che le Regioni degli Stati Membri possono discostarsi dai KC nazionali nel fissare le date di chiusura della caccia, qualora dispongano di dati regionali propri che attestino differenze nei tempi d'inizio della migrazione prenuziale. Relativamente a quest'ultimo aspetto, per come già ribadito seppur brevemente in premessa, sussistono dati utili a sostenere i motivi delle scelte adottate nel Calendario venatorio 2023/24:

- la pubblicazione recente della ricerca sulla migrazione prenuziale dei Turdidi in Calabria, pubblicata sulla rivista di ornitologia scientifica “THE RING”, dimostra in modo evidente che la migrazione prenuziale del tordo bottaccio avviene in Calabria a partire dalla fine della prima decade di febbraio (Muscianese et. al., 2018), in armonia con quanto stabilito dalla ricerca sotto riportata e con i risultati di analoghi studi compiuti in Puglia, Campania, Lazio e Umbria;
- dati recentissimi dell’Università di Milano, ottenuti con la tecnologia satellitare su questa stessa specie nel corso di due inverni-primavere, 2021-2022 e 2022-23, hanno dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale in Sardegna e nelle Marche cominciano nel mese di marzo e nessuna in gennaio (Università di Milano **Report Turdus 2022-2023**);
- lo stesso tipo di ricerca, condotta in Puglia con la medesima tecnologia satellitare, giunta anch’essa al secondo anno, ha dimostrato che l’inizio della migrazione prenuziale ha avuto luogo in marzo avanzato (Tarricone et al., 2023, McKinlay & Rubolini, 2023, McKinlay et al., 2023, in prep.);
- un altro studio compiuto in Liguria con la tecnologia della bioacustica, anche questo arrivato al secondo anno, ha dimostrato l’assenza di segnali notturni in gennaio a riprova dell’assenza di movimenti migratori in questo mese (Sartirana et al., 2022, Sartirana et al., 2023);
- la pubblicazione scientifica che rappresenta un dato regionale importante è il Wogelwarte di Andreotti et al., 1999, che espone l’andamento delle ricatture in Italia meridionale inclusa la Sicilia (regione situata più a sud della Calabria) di soggetti inanellati all’estero. La pubblicazione dimostra che l’incremento costante delle presenze si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, indicando quindi il reale inizio della migrazione prenuziale in questa decade. Si rileva, infatti come nelle successive pubblicazioni di “Andreotti, Serra e Spina, 2004” e ne “I Tordi in Italia (2010)”, non è contenuta nessuna diversa informazione nella specifica tabella delle ricatture nelle regioni del Sud Italia.

Inoltre, e contrariamente a quanto riportato nella “*valutazione tecnico-scientifica*” redatta dall’ISPRA a seguito della richiesta del MATTM (prot. 11308 del 15.02.2016), dove per la Regione Calabria viene fatto riferimento agli studi della migrazione primaverile precoce attraverso la realizzazione di una rete di stazioni d’inanellamento, solo in provincia di Cosenza e per gli anni 2014 e 2015, si specifica quanto segue:

- detti studi, confluiti oggi nella pubblicazione sopra citata, sono stati effettuati per gli anni 2012, 2013 e 2014 attraverso due stazioni di inanellamento ubicate in provincia di Reggio Calabria e di Crotona da inanellatori abilitati ISPRA (Muscianese et al. 2018), che non sono stati oggetto di valutazione da parte di ISPRA;

- gli stessi studi, anch'essi confluiti nella medesima pubblicazione, sono stati realizzati negli anni 2014, 2015 e 2016 in una stazione di inanellamento ubicata in provincia di Cosenza da inanellatori abilitati ISPRA (Cortone e Muscianese), ovvero un anno in più rispetto a quanto esaminato da ISPRA;
- che la rete di inanellamento si è quindi sviluppata su una "scala geografica" alquanto adeguata per lo studio dei movimenti migratori del tordo bottaccio in Calabria e su un campione rappresentativo di catture, a testimoniare che i movimenti in questione hanno inizio nel mese di febbraio, analogamente a quanto si evidenzia per le catture ed inanellamenti effettuati per gli anni 2011-2012 e 2013 in Puglia (Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15), e nel Lazio (Scebba et al., 2014), e in Campania (Scebba & Oliveri del Castillo, 2017) nonché in Umbria (Tramontana et al., 2017);
- a questi dati si aggiungono quelli del sito internazionale Eurobirdportal.org che riporta, proprio nel quadrante europeo in cui è inserita la Calabria, una diminuzione evidente delle presenze in inverno, solo a partire dal mese di marzo, in analogia con quanto presente nel quadrante dell'Africa settentrionale.

Come dimostrato dal complesso delle pubblicazioni e degli studi recentissimi citati, alla data del 31 gennaio in Calabria, e nell'Italia meridionale e centrale, non è ancora iniziata la migrazione prenuziale della specie. Per questa ragione la chiusura della caccia al 31 gennaio 2024 ottempera ai principi della Direttiva 147/2009/CE, oltre che ai disposti della legge nazionale 157/92.

Si puntualizza, infine, che questi risultati sono in armonia con quanto stabilito nel nuovo documento Key Concepts 2021, dai Paesi europei di latitudine simile all'Italia, quali Grecia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, confermando la correttezza delle analisi e delle risultanze delle ricerche citate.

- q. **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*) - La migrazione prenuziale del Tordo sassello in Italia è stata oggetto di modifica nel nuovo documento Key Concepts secondo le proposte di ISPRA, anticipando l'inizio degli spostamenti migratori dalla terza alla seconda decade di gennaio. Anche in questo caso tale modifica non è supportata da alcuno studio scientifico pubblicato, ma da semplici rapporti interni all'ISPRA. E allo stesso modo del tordo bottaccio, la Commissione evidenzia la differenza di varie decadi fra Italia e altri Paesi Ue del Mediterraneo, motivando con possibili confusioni tra movimenti invernali non migratori e vera e propria migrazione prenuziale. Si ribadisce che la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 stabilisce che le regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale se in presenza di dati scientifici a supporto.

L'unica pubblicazione riguardante la specie in Italia, che ha analizzato le ricatture dei soggetti inanellati, stabilisce che i luoghi di svernamento in Italia siano abbandonati dalla metà di febbraio, con un picco nel mese di marzo (Andreotti et al., 2001), dimostrando così che la data di chiusura della caccia al 31 gennaio è precedente rispetto all'inizio della migrazione e quindi compatibile con la direttiva 147/2009/CE.

Il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la revisione dei nuovi Key concepts, dimostra che nel quadrante dell'Africa settentrionale, areale di svernamento da cui partono i soggetti in transito in Calabria, la diminuzione delle presenze si verifica dalla terza decade di febbraio in poi.

Anche nel caso del tordo sassello la Regione Calabria si discosta dal parere ISPRA con dati scientifici a supporto che escludono l'esistenza di movimenti di migrazione prenuziale in gennaio, rispettando così la Direttiva 147/2009/CE e in armonia con la Guida alla Disciplina della Caccia UE.

- r. **Cesena** (*Turdus pilaris*) - Per questa specie sono disponibili nuovi dati ottenuti con la telemetria satellitare che hanno dimostrato come le partenze per la migrazione prenuziale avvengano in febbraio e marzo e mai in gennaio (Morganti et al., 2019, Università di Milano 2020-Federcaccia Lombardia, 2020, McKinlay et al. 2023 submitted).

Il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che nei quadranti che includono la Calabria e l'Africa settentrionale, vi è una diminuzione delle presenze dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio.

Tutte queste fonti, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria "Guida alla Stesura dei Calendari venatori", convergono a indentificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione prenuziale della cesena.

Per questi motivi, attraverso l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, è possibile chiudere la caccia alla cesena al 31 gennaio 2024, in discostamento dal KC nazionale.

La Regione Calabria, sulla base dei dati scientifici e delle valutazioni sopra richiamati assume la decisione, come consolidata nelle riunioni della Consulta Faunistico Venatoria, di fissare la chiusura della caccia alla cesena al 31 gennaio 2024, uniformando così in un'unica data il termine del prelievo per i tre Turdidi (cesena, tordo sassello e tordo bottaccio). In tal modo la

Regione Calabria adempie anche al principio sancito dalla Guida alla Disciplina della Caccia di uniformare le stagioni di caccia per gruppi di specie simili. Per le stesse specie è previsto che dal 20 gennaio 2024 la caccia sia consentita solo nella forma da appostamento.

CORNACCHIA GRIGIA, GHIANDAIA E GAZZA

La Regione Calabria adegua le stagioni di caccia per il necessario rispetto dei tempi previsti dall'art. 18 della L. n. 157/92, nei seguenti termini: la gazza è mantenuta cacciabile in preapertura e per questo motivo la data di chiusura viene anticipata al 14 gennaio 2024, la ghiandaia e la cornacchia grigia non sono cacciabili in preapertura per cui la stagione è fissata dal 1° ottobre al 10 febbraio nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 18 della legge 157/92. Per quanto riguarda la considerazione espressa dall'ISPRA per cui "*l'estensione della stagione di caccia rende più problematica l'attività di vigilanza e controllo*", si nota che l'ISPRA non ha fornito alcun dato documentale riguardante la Calabria, ma ha confermato che i Carabinieri supportano positivamente le Polizie Provinciali nelle funzioni anti-bracconaggio. D'altra parte l'ISPRA non ha competenze specifiche in materia di vigilanza venatoria, ma all'Ente sono espressamente assegnate competenze di tipo ambientale, segnatamente per quanto riguarda la biodiversità.

FAGIANO (*Phasianus colchicus*) - Il Fagiano ha uno stato di conservazione favorevole in Europa "Least concern". La specie è fatta assente in Calabria e gli unici esemplari presenti sono riconducibili ai rilasci annuali previsti dalle attività di ripopolamento da parte degli Organismi competenti. Si ritiene, comunque, aderendo al parere ISPRA, a fini prudenziali, di fissare la chiusura della caccia al 30 novembre 2023.

Utilizzo di coturnici allevate – Come sopra esposto la coturnice in Calabria è presente solo in due aree protette, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell'Aspromonte. Pertanto non esiste il rischio di inquinamento genetico poiché l'utilizzo di coturnici di allevamento è previsto nelle Z.A.C., che si trovano al di fuori di queste due aree protette.

LEPRE (*Lepus europaeus*) – Diversamente da quanto suggerito dall'ISPRA, la Regione si attiene doverosamente al disposto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 individuando la data di apertura alla terza domenica di settembre. Tale determinazione trova altresì legittimità in considerazione del fatto:

- che la lepre europea è specie classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- che la posticipazione dell'apertura al 1° di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite (*"Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates"* di E.Marboutin, Y. Bray, R.Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in *Journal of Applied Ecology*, 2003);
- che, comunque, a maggior tutela, per la specie lepre si prevede una chiusura anticipata al 17 dicembre 2023 e viene fissato un carniere giornalieri di 1 capo ed uno stagionale di 3 capi;
- che lo stato di conservazione della specie sul territorio regionale è direttamente collegato alla prassi gestionale che si basa principalmente sulle immissioni effettuate dagli Organismi preposti;
- che l'avvio del prelievo venatorio contestualmente ad altre specie di piccola selvaggina evita che si verifichino eccessive pressioni, più evidenti nei casi di aperture differenziate per specie;

Per quanto concerne la tutela delle popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*), si evidenzia che la presenza di questa specie è segnalata essenzialmente all'interno delle vaste aree protette istituite nel territorio regionale.

VOLPE (*Vulpes vulpes*) - Per la volpe si conferma la data di apertura alla terza domenica di settembre, attenendosi a quanto previsto dall'art.18, comma 1 lettera b) della Legge 157/1992. L'avvio del prelievo venatorio contestualmente ad altre specie di piccola selvaggina stanziata contribuisce ad evitare che si verifichino eccessive pressioni su singole specie, più evidenti nei casi di aperture differenziate per specie.

Mobilità del cacciatore – L'asserzione a riguardo della mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria in ambito regionale, che a parere dell'ISPRA contrasterebbe con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio, assume la valenza di mera opinione, non suffragata da alcun riferimento normativo o, tantomeno, da alcuna ricerca o da alcun presupposto istruttorio. D'altra parte, non vi è regola alcuna che impedisca di stabilire un saldo legame del cacciatore al territorio nell'eventualità in cui egli intenda recarsi dal proprio comune di residenza, ricadente in un dato ATC, in quello confinante, allorché per soli motivi dati dai limiti amministrativi ricade in un diverso ATC. Di fatto, il consentire ai cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l'attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, di poter usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco dell'intera

stagione venatoria, in qualsiasi ambito territoriale di caccia, per come previsto dall'art. 13, c. 8, della L.R. n. 9/96, non implica un contrasto normativo dal momento che la legge n. 157/92 prevede, addirittura, sia all'art. 12, co. 12, che all'art. 14, co. 9, l'esercizio della caccia in regioni diverse da quelle di residenza, purché la Regione ne regolamenti l'accesso ovvero che vi sia capienza rispetto alle regole prestabilite.

Periodo di addestramento ed allenamento cani – Con riferimento alle osservazioni formulate si vuole riferire che ridurre i periodi di allenamento e differirli nelle ore più calde della giornata (prima delle ore 18) rappresenterebbe uno stress poco sostenibile dal punto di vista del benessere animale dei cani che vedrebbero di fatto mortificate le proprie attitudini. La presenza dei cani svolge, inoltre, effetti positivi nell'abituare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere sul prelievo della stessa. Tuttavia, rispetto alle indicazioni ISPRA è fissato al 27 luglio l'inizio del periodo di addestramento ed allenamento cani.

Utilizzo di munizioni atossiche – ISPRA raccomanda di richiamare l'esistenza del divieto di trasportare cartucce contenenti pallini di piombo all'interno delle zone umide e in un raggio di 100 metri dalle stesse, **ma omette** che la Circolare applicativa Interministeriale del 9 febbraio 2023 del Regolamento della Commissione (UE) 2021157 del 21 gennaio 2021, così recita: *“nel rispetto del Regolamento, il soggetto trovato in o intorno a zone umide, come sopra definite, che porti con sé pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad essa, potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida”*. È quindi responsabilità del cacciatore usare le munizioni con piombo solo ove consentito.

Tutela delle rotte migratorie – La normativa nazionale prevedeva (art. 1, c. 5, L. 157/92) *“Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”*. La Regione Calabria ha già ottemperato sulla base delle informazioni fornite subito dopo la promulgazione della norma dall'ex INFS (oggi ISPRA). Si osserva, inoltre, che nei casi in cui i valichi in questione ricadano in siti della Rete Natura 2000, la stessa designazione e istituzione dei siti costituisce già un atto formale di protezione, ben definito e codificato dall'Unione Europea, che non necessita di ulteriori misure complementari di tutela attraverso uno strumento improprio qual è il calendario venatorio di cui trattasi. Peraltro, le valenze sotto il profilo delle specie ivi meritevoli di protezione sono

già state espressamente valutate dalle pertinenti misure di conservazione di specie ed *habitat* e dai piani di gestione dei siti, strumenti espressamente previsti dall'art. 4 del DPR n. 357/ 97, e successive modifiche e integrazioni, proprio allo scopo di armonizzare le attività umane con le conformi esigenze ecologiche di tutela di *habitat* e delle specie indicate per i singoli siti. Si ricorda, inoltre, che la percentuale di territorio in divieto di caccia è già ben oltre il limite massimo disposto sia dalla normativa regionale, sia da quella nazionale (essendo già oltre il 30%).

Considerazioni conclusive.

È infine da rilevare che la Regione Calabria ha dato piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel proprio territorio rispetta le specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

In particolare, il sistema regionale delle zone protette è stato nel tempo aggiornato e rivisto con i seguenti provvedimenti:

- Delibera Giunta Regionale 729 del 9.11.2010;
- Delibera Giunta Regionale 117 del 8.04.2014;
- Delibera Giunta Regionale 167 del 29.04.2014;
- Delibera Giunta Regionale 243 del 30.05.2014;
- Delibera Giunta Regionale 462 del 12.11.2015;
- Delibera Giunta Regionale 78 del 17.03.2016;
- Delibera Giunta Regionale 79 del 17.03.2016;
- Delibera Giunta Regionale 277 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 278 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 279 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 280 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 322 del 9.08.2016;
- Delibera Giunta Regionale 323 del 9.08.08.2016;

- Delibera Giunta Regionale 329 del 9.08.2016;
- Delibera Giunta Regionale 543 del 16.12.2016;
- Delibera Giunta Regionale 227 del 29.05.2017;
- Delibera Giunta Regionale 448 del 29.09.2017;
- Delibera Giunta Regionale 537 del 15.11.2017;
- Delibera Giunta Regionale 73 del 9.03.2018;
- Delibera Giunta Regionale 378 del 10.08.2018.

Si deve altresì da rimarcare che il calendario faunistico venatorio 2023-2024 risulta coerente e conforme agli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio Regionale tuttora in vigore a sensi dell'art. 5, comma 4 bis e 4 ter, L.R.C. 9/1996 e ss.mm.ii. (TAR Calabria, Sez. I, ord. 13.9.2019 n. 337; conforme Consiglio di Stato, Sez. III, ord. n. 5249/2019 - TAR Calabria, Sez. I Sentenza 9.04.2021 n. 750) e ai Piani Faunistico Venatori Provinciali che sono entrati a farne parte a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di caccia, come da L.R.C. n. 14/2015 di recepimento della legge n. 56/2014, che sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, cui inerisce la Valutazione di Incidenza Ambientale, la cui validità non ha alcuna scadenza temporale (PFVP Catanzaro decreto 17393 del 6.12.2012; PFVP Cosenza decreto 2764 del 4.4.2011; PFVP Crotone decreto 13866 del 7.11.2011; PFVP Reggio Calabria decreto 11892 del 3.7.2013; PFVP Vibo Valenzia decreto 14247 del 7.12.2015).

Del resto, trattandosi di Calendario venatorio e dunque di provvedimento di mera natura applicativa della cornice pianificatoria presupposta (TAR Lombardia, Sez. II, 9.4.2014 n. 365), per costante giurisprudenza, non è sottoposto a nuova Valutazione di Incidenza Ambientale (TAR Marche, Sez. I, 5.4.2017 n. 271; Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.9.2017 n. 4327), come peraltro è stato riconosciuto dalla Direzione Generale del MATTM con nota prot. n. 22409 del 30.3.2020, sulla cui assoggettabilità, Peraltro, il TAR CALABRIA con la richiamata Sentenza n. 750 pubblicata il 9.04.2021, con riferimento al Calendario della stagione 2020/21, ha sospeso il giudizio in attesa che venga definito il ricorso pendente presso il TAR del Lazio (n. 2064/2020) proposto tra gli altri dalla Federcaccia, avverso le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza*, nella parte in cui si assoggettano anche i Calendari Venatori.

Tuttavia, questo Ufficio *ad abundantiam* e "tuzioristicamente", ha ritenuto comunque di assoggettare il Calendario alla Valutazione d'incidenza, con procedura maggiormente approfondita, anche rispetto alle indicazioni delle stesse Linee Guida Nazionali che prevedono

un più semplificato screening di primo livello. Gli esiti della Vinca sono acquisiti nell'atto deliberativo di approvazione.

Opere citate

Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., & Spina F., (2001). Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringling & Migration*, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257

Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014) Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. *J Ornithol* 156:515-23. doi: 10.1007/s10336-014-1152-7

BirdLife International (2015) European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Bon M. & Basso M. 2018. Relazione Tecnica Censimenti Invernali Uccelli Acquatici. https://www.faunistiveneti.it/wpcontent/uploads/2019/05/2018_Bon_e_Basso_svernanti_2018_venezia.pdf

Boos, M., Zimmer, C., Carriere, A., Robin, J. P., & Petit, O. (2007). Post-hatching parental care behaviour and hormonal status in a precocial bird. *Behavioural processes*, 76(3), 206-214.

Boos, M., Auroy, F., Zimmer, C., Liukkonen, T., Poulin, N., Petit, O., & Robin, J. P. (2010). Brood Desertion in Ducks: The Ecological Significance of Parental Care for Offspring Survival. *Wildlife Biology in Practice*, 6(2), 96-107.

Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D., 2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z>

Descrochers A, Florea A., Dumas P.A., 2021.No general shift in spring migration phenology by eastern North American birds since 1970. *BioRxiv* <https://doi.org/10.1101/2021.05.25.445655>

www.eurobirdportal.org/

European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat Directives. Library. KCD Documents. Maps. (<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>)

Environmental European Agency- European Commission. Reporting of Article 12 Birds Directive 2013-2018. <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary>

Fandos G., M. Talluto, W. Fiedler, R. A. Robinson, K. Thorup, D. Zurell, 2022. Standardised empirical dispersal kernels emphasise the pervasiveness of long-distance dispersal in European birds. *Journal of Animal Ecology*, 92(1): 158-170. <https://doi.org/10.1111/1365-2656.13838>

Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M., Cerritelli G., Vanni L. .2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.12602.

www.iucnredlist.org/details/

McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of song thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. Poster presented XXI Congresso Italiano di Ornitologia, Varese, 5-9 Settembre 2023.

Miles W.T. S., Bolton M., Davis P., Dennis R., Broad R., Robertson I., Riddiford N.J., Harvey P.V., Riddington R., Shaw D.N., Parnaby D., Reid J.M., 2017 Quantifying full phenological event distributions reveals simultaneous advances, temporal stability and delays in spring and autumn migration timing in long-distance migratory birds. *Global Change Biology*. Volume 23. Issue 4.

Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D.;2019. Svernamento e migrazione prenuziale della cesena in Lombardia: uno studio pluriennale condotto mediante radiotelemetria satellitare. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. <https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf>

Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). *Ring* 40: 19-30.

Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L., 2015. Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015.

Redlisiak M., Remisiewicz M. & Nowakowski J.K., 2018. Long-term changes in migration timing of Song Thrush *Turdus philomelos* at the southern Baltic coast in response to temperatures on route and at breeding grounds. *International Journal of Biometeorology* <https://doi.org/10.1007/s00484-018-1559-6>

Redlisiak M., Remisiewicz M., & Mazur A.,(2021) Sex-specific differences in spring migration timing of Song Thrush *Turdus philomelos* at the Baltic coast in relation to temperatures on the wintering grounds, *The European Zoological Journal*, 88:1, 191-203. <https://doi.org/10.1080/24750263.2020.1869842>

Report Articolo 12 Direttiva 147/2009/CE 2013-2018. EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>

Rete Rurale Nazionale & Lipu (2021). Calabria – Farmland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2020.

Rete Rurale Nazionale & LIPU (2018). Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2017.

Rete Rurale Nazionale & Lipu (2015). Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014.

Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.

Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2015 “Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia” Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15).

Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(2): xx-xx DOI: 10.1515/orhu-2017-00xx

Serra L. Marcon A. 2018. Definizione della decade d’inizio della migrazione pre-nuziale dell’alzavola in Italia sulla base dei dati d’inanellamento e ricattura. Rapporto ISPRA per la revisione dei KC. ISPRA. https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.htm

Sorace A., Artese C., Antonucci A., Bernoni M., Bonani M., Brusaferrò A., Carafa M., Carotenuto L., Cortone P., De Filippo G., De Santis E. Forconi P., Fabrizio M., Fulco E., Guglielmi S., Latini E., Liberatoscioli E., Magrini M., Mangiacotti M., Mariani F., Pellegrini M., Peria E., Pinchiurri V., Properzi S., Riga F., Scalisi M., Spera M., Trocchi V..2013. Status and distribution of Rock Partridge *Alectoris graeca* in Apennine areas. *Avocetta* 37(2):111-118

Tarricone S., Colonna M.A., La Gioia G., Lacitygnola M., Sorrenti M., Nardelli G., Cardone G., Campanile D. & Ragni M., 2023. Preliminary result of Argos-based satellite telemetry on migration of 4 song thrushes (*Turdus philomelos*) captured in Apulia Region. ASPA 25th Congress Book of Abstract, Italian Journal of Animal Science, 22:sup1, 222. DOI: 10.1080/1828051X.2023.2210877

Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>

Teitelbaum C. S., N. C. Bachner, R. J. Hall, 2023. Post-migratory nonbreeding movements of birds: A review and case study. *Ecology and Evolution*, 13, 3/e9893. <https://doi.org/10.1002/ece3.9893>

Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX

Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017.
<http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>

Wetlands International., 2021. <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>

Università di Milano –Federazione Italiana della Caccia-Associazione Amici di Scolopax
Progetto Scolopax Overland. Relazioni attività 2020-2021-2022.

Università di Milano –Federazione Italiana della Caccia. 2022 Progetto Turdus. Relazione
attività 2021-2022.

Regione Puglia-Università di Bari: Delibera Calendario Venatorio 2022-23.

Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici
svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA,
Serie Rapporti, 206/2014.

Zenatello M., Baccetti N., Luchetta A.,2021. International Waterbird Census Report. Italy
2009-2018. <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>.